

**RACCOLTA DEI REGOLAMENTI  
IN MATERIA DI DEPOSITO E TRANSITO DELLE MERCI E SOSTA ROTABILI - ESERCIZIO  
DELLE OPERAZIONI PORTUALI EX ART.16 L.84/94 E SS.MM.II. - ATTIVITA'  
COMMERCIALI EX ART.68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE  
NEI PORTI COMPRESI NELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELL'AUTORITÀ DI  
SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE**

**SEZIONE 1**

**DEPOSITO MERCI E SOSTA TECNICA DEI ROTABILI, TRANSITO DELLA MERCE PERICOLOSA E  
TRASPORTI ECCEZIONALI E SICUREZZA**

**SEZIONE 2**

**ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI PORTUALI E DEI SERVIZI SPECIALISTICI, COMPLEMENTARI ED  
ACCESSORI ALLE OPERAZIONI PORTUALI AI SENSI DELL'ART.16 DELLA LEGGE 84/94**

**SEZIONE 3**

**ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI NEL DEMANIO MARITTIMO AI SENSI DELL'ART. 68 DEL  
CODICE DELLA NAVIGAZIONE**

# INDICE

## Sezione 1

Definizioni.....	3
<b>CAPO I - OCCUPAZIONE “TEMPORANEA” DI AREE PORTUALI PER IL DEPOSITO DELLE MERCI IN COLLI E VARIE</b>	
Articolo 1 - Finalità e aree di deposito/sosta delle merci in colli e varie .....	5
Articolo 2 - Durata del deposito “temporaneo” delle merci in colli e varie .....	5
Articolo 3 - Tipologia di merce da depositare .....	6
Articolo 4 - Procedura autorizzativa al deposito di merci in colli e varie.....	6
Articolo 5 - Disciplina al deposito di merci in colli e varie .....	7
Articolo 6 - Franchigia e corrispettivo economico merce in colli e varie.....	9
Articolo 7 - Divieti .....	10
Articolo 8 - Verifiche ed accertamenti.....	11
<b>CAPO II - MEZZI MECCANICI INGOMBRANTI</b>	
Articolo 9 - Aree di ricovero mezzi e attrezzature.....	11
Articolo 10 - Disciplina della sosta a ricovero temporaneo dei mezzi meccanici ingombranti.....	12
Articolo 11 - Corrispettivo economico per la sosta dei mezzi meccanici ingombranti .....	13
Articolo 12 - Divieti e Sanzioni.....	13
<b>CAPO III - SOSTA TECNICA VEICOLI COMMERCIALI</b>	
Articolo 13 - Aree di sosta dei rotabili.....	14
Articolo 14 - Durata della sosta dei rotabili.....	14
Articolo 15 - Prescrizioni.....	14
Articolo 16 - Verifiche, accertamenti e sanzioni .....	15
Articolo 17 - Derghe .....	15
Articolo 18 - Riferimenti normativi sanzioni .....	15
<b>CAPO IV - TRANSITO E SOSTA MERCI PERICOLOSE</b>	
Articolo 19 - Campo di applicazione.....	15
Articolo 20 - Accesso e transito merci pericolose.....	16
Articolo 21 - Sosta temporanea merce pericolosa su veicoli e/o containers .....	17
Articolo 22 - Sosta temporanea merce pericolosa in colli e varie.....	18
Articolo 23 - Prescrizioni generali.....	19
Articolo 24 - Obblighi dei terminalisti, imprese e agenzie marittime .....	20
Articolo 25 - Riparazione e ricondizionamento colli di merce pericolosa.....	21
Articolo 26 - Fumigazione.....	21
Articolo 27 - Prescrizioni particolari per le operazioni di merci pericolose di Classe 1 (esplosivi).....	22
Articolo 28 - Ricarica reagenti .....	23
Articolo 29 - Sostanze radioattive.....	23
<b>CAPO V - TRANSITO MEZZI ECCEZIONALI</b>	
Articolo 30 - Accesso e circolazione carichi e/o veicoli eccezionali .....	23
<b>CAPO VI - TUTELA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO</b>	
Articolo 31 - Poteri di vigilanza e controllo dell'AdSP.....	24
Articolo 32 - Documento di valutazione dei rischi.....	26
Articolo 33 - Obblighi di sicurezza in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad altra impresa portuale.....	27
Articolo 34 - Obblighi di sicurezza nei confronti di soggetti esterni al ciclo portuale .....	28
Articolo 35 - Rinvio .....	28
Articolo 36 - Obblighi delle imprese autorizzate .....	28
Articolo 37 - Sanzioni .....	29
<b>CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI</b>	
Articolo 38 - Entrata in vigore e pubblicità .....	29

Articolo 39 - Obbligo di osservanza delle norme e disposizioni finali.....	29
--	----

## **Allegati**

modulo “ <u>deposito temporaneo</u> ” porti di Augusta, Catania e Pozzallo	
modulo “ <u>comunicazione di sgombero/area libera</u> ” porti di Augusta, Catania e Pozzallo	
modulo “ <u>merce pericolosa</u> ” porti di Augusta/Catania/Pozzallo	

## **Sezione 2**

### **TITOLO I - DEFINIZIONI, FINALITA' E OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE, TIPOLOGIA E DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E ATTIVITA' PRELIMINARI**

Articolo 40 - Definizioni.....	31
Articolo 41 - Finalità e ambito di applicazione .....	32
Articolo 42 - Tipologia di servizi portuali.....	33
Articolo 43 - Oggetto e tipologia delle autorizzazioni.....	33
Articolo 44 - Determinazione del numero massimo di autorizzazioni.....	34
Articolo 45 - Durata delle autorizzazioni.....	35

### **TITOLO II - ATTIVITA' ISTRUTTORIA**

Articolo 46 - Istanza e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.....	36
Articolo 47 - Termine di presentazione delle domande .....	41
Articolo 48 - Termini di istruttoria: rilascio o diniego dell'autorizzazione .....	41
Articolo 49 - Rinnovo dell'autorizzazione.....	42
Articolo 50 - Misura dei canoni e delle cauzioni .....	42
Articolo 51 - Iscrizione nei Registri.....	45

### **TITOLO III - OBBLIGHI DELLE IMPRESE AUTORIZZATE E/O CONCESSIONARIE E DISPOSIZIONI OPERATIVE**

Articolo 52 - Obblighi e responsabilità derivanti dall'autorizzazione.....	46
Articolo 53 - Adempimenti in materia di safety e security.....	49
Articolo 54 - Rapporti tra imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali .....	50
Articolo 55 - Rapporti tra imprese autorizzate e impresa/agenzia Interinale.....	51
Articolo 56 - Rapporti tra imprese concessionarie, imprese autorizzate e vettori marittimi.....	52
Articolo 57 - Comunicazione di esecuzione operazione portuale.....	52
Articolo 58 - Disposizioni operative .....	53

### **TITOLO IV - ATTIVITA' DI CONTROLLO, VIGILANZA E ADEMPIMENTI CORRELATI**

Articolo 59 - Verifica annuale del piano operativo.....	55
Articolo 60 - Vigilanza.....	55
Articolo 61 - Sospensione o revoca.....	56
Articolo 62 - Deroghe .....	57

### **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 63 - Responsabile del procedimento.....	57
Articolo 64 - Norme di rinvio e decorrenza .....	58
Articolo 65 - Privacy, disposizioni finali e abrogazioni.....	58

## **Allegati**

Modulo A - autorizzazione ad esercitare l'attività di impresa portuale;

Modulo A self-handling - autorizzazione ad esercitare l'attività di impresa portuale in regime di Autoproduzione;

Modulo B - autorizzazione ad esercitare l'attività di impresa di servizi;

Allegati al Modulo A/B - dichiarazione sostitutiva (idoneità personale, familiari conviventi), *format* personale, *format* attrezzatura e mezzi;

Fac-Simile - comunicazione esecuzione operazioni portuali;

## **Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia orientale**

**Sede legale:** Palazzina ED1 – C.da Punta Cugno - Porto Commerciale - 96011 **Augusta (SR)** / Sicily / Italy Tel.: +39 0931 971245

**UTP:** Via Dusmet, s.n. - 95131 **Catania (CT)** / Sicily / Italy Tel.: +39 095 535888

**UAD:** 970161 **Pozzallo (RG)** / Sicily / Italy Tel.: +39 0931 971245

website: [www.adspmaresiciliaorientale.it](http://www.adspmaresiciliaorientale.it); - PEC: [adspmaresiciliaorientale@pec.it](mailto:adspmaresiciliaorientale@pec.it);

### Sezione 3

#### **TITOLO I - DEFINIZIONI, FINALITA' E OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

Articolo 66 - Definizioni.....	60
Articolo 67 - Finalità e ambito di applicazione.....	60
Articolo 68 - Classificazione attività disciplinate dal presente Regolamento.....	61
Articolo 69 - Categorie escluse.....	61

#### **TITOLO II - PROCEDIMENTO E CORRISPETTIVO**

Articolo 70 - Procedimento.....	62
Articolo 71 - Requisiti e Documentazione.....	63
Articolo 72 - Corrispettivo dovuto per operare in ciascun porto.....	64
Articolo 73 - Attività istruttoria.....	65
Articolo 74 - SCIA a carattere temporaneo.....	65
Articolo 75 - Iscrizione nel registro.....	65
Articolo 76 - Cancellazione.....	66
Articolo 77 - Rinnovo.....	66
Articolo 78 - Deroghe.....	66

#### **TITOLO III - DISCIPLINE PARTICOLARI ESCLUSE**

Articolo 79 - R.T.I. ....	67
---------------------------	----

#### **TITOLO IV - OBBLIGHI, VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 80 - Obblighi e responsabilità.....	67
Articolo 81 - Vigilanza e controllo.....	68
Articolo 82 - Norme di rinvio.....	68
Articolo 83 - Privacy.....	68
Articolo 84 - Decorrenza.....	69

#### **Allegati**

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Format "elenco attrezzature e mezzi" – Format "elenco personale".

## **SEZIONE 1**

# **DEPOSITO DI MERCI E SULLA SOSTA TECNICA DEI ROTABILI, TRANSITO DELLA MERCE PERICOLOSA E DEI TRASPORTI ECCEZIONALI**

## Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere:

- **AdSP:** Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- **Autorità Marittima:** l'Autorità (Capitaneria di Porto) che esercita le funzioni di polizia e di sicurezza, previste dall'art.16 del Codice della Navigazione e dalle leggi speciali, nonché le funzioni amministrative non attribuite all'AdSP;
- **Legge 84/94:** la legge n.84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni;
- **Codice della Navigazione:** R.D. 30 marzo 1942, n.327;
- **Regolamento:** la presente regolamentazione;
- **Ambito portuale del Porto di Augusta:** circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del Porto di Augusta individuata con il D.M. 5 settembre 2001 recante l'individuazione della circoscrizione territoriale dell'ex Autorità Portuale di Augusta emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- **Ambito portuale del Porto di Catania:** circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del Porto di Catania individuata con DD.MM. del 06 aprile 1994 e 24 gennaio 2000 emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);
- **Ambito portuale del Porto di Pozzallo:** circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del Porto di Pozzallo individuata con Delibera del Comitato di gestione n°10 del 28.10.2022 e successivo verbale di passaggio di consegna di aree D.M. del 30.06.2023;
- **Aree di deposito merci in colli e varie:** specifiche aree interne ai terminal dei porti dell'AdSP del mare di Sicilia Orientale ove, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.272/99, è consentita la sosta ed il deposito temporaneo delle merci pericolose;
- **Aree di ricovero attrezzature e mezzi ingombranti:** aree di sedime portuale ove ricoverare "temporaneamente" i mezzi e le attrezzature delle imprese portuali autorizzate al termine delle operazioni portuali;
- **Merce pericolosa:** una merce compresa in una delle classi di pericolosità del Codice IMDG edito dall' IMO, o del Regolamento A.D.R. (R.I.D.) destinate all'imbarco e/o provenienti dallo sbarco nonché quelle che a vario titolo circolano in porto:
  - trasportata in colli, compresa in una delle classi IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods) edito dall'IMO (international Maritime Organization);
  - considerata pericolosa ai sensi del DPR 09 maggio 1968 n. 1008 e smi "Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli";
  - rifiuti in colli considerati pericolosi ai sensi degli artt.1 e 2 del D.M. n.459 del 31 ottobre 1991 e smi (come modificati dal DPR n. 134 del 6 giugno 2005);
  - sostanze pericolose per l'ambiente e la salute individuate nel D.Lgs.152/2006;
  - alla rinfusa suscettibili di emettere gas tossico o infiammabile o causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente;

- recipienti vuoti (cisterne, bombole, fusti, ecc.ecc.) che in precedenza abbiano trasportato merci pericolose, a meno che gli stessi non siano accompagnati da certificato del Chimico di Porto attestante l'avvenuta bonifica di degassificazione e non pericolosità dei residui, sia per quantitativo che per azione chimica, fisica e tossicologica della sostanza;
- **IMO**: International Maritime Organization;
- **IMDG Code**: codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose via mare, come adottato dall'IMO con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965 e smi;
- **CSC**: Convenzione Internazionale sulla Sicurezza dei Contenitori, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972 e ratificata con legge 3 febbraio 1979, n. 67, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448;
- **Collo**: imballaggio, contenitore intermedio o grande imballaggio, contenente merce pericolosa e pronto per la spedizione, nei limiti di capacità e confezionato secondo le modalità previste dal Codice IMDG;
- **Trasbordo**: operazione di trasferimento di merci tra nave e banchina e viceversa mediante opportuni mezzi meccanici;
- **Transhipment**: operazione di sbarco merci e successivo reimbarco su altre navi nell'ambito dello stesso ciclo di trasporto;
- **Sbarco/Imbarco**: operazione portuale che prevede la movimentazione della merce dalla nave alla banchina o viceversa, effettuata con l'uso di attrezzature di terra o appartenenti alla stessa nave;
- **Deposito Costiero**: I depositi di cui all'art.52 del Codice della Navigazione;
- **Unità di trasporto del carico**: veicolo stradale autopropulso o rimorchiabile, contenitore ovvero cisterna, trasportati o non sui mezzi in parola oppure su carrelli;
- **Cisterna**: cisterna portatile, compreso il contenitore cisterna, veicolo cisterna stradale, carro cisterna ferroviario o recipiente di capacità non inferiore a 450 litri per contenere solidi, liquidi o gas liquefatti;
- **Scheda di Sicurezza**: la scheda del produttore che reca le caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche della merce considerata pericolosa da imbarcare ai sensi dell'IMDG Code;
- **Concessionari**: i titolari di concessione demaniale marittima ex articolo 36 del codice della navigazione per l'occupazione di spazi demaniali in ambito portuale per fini diversi dall'esercizio di operazioni portuali;
- **Imprese portuali**: i soggetti autorizzati ex articolo 16 della legge 84/94 all'espletamento di operazioni e servizi portuali;
- **Terminalisti**: le imprese portuali titolari di concessione demaniale marittima ex articolo 18 della legge 84/94 per l'occupazione di aree portuali, opportunamente organizzate e predisposte, anche con strutture fisse, o amovibili, per l'espletamento di operazioni e servizi portuali.

## CAPO I

### OCCUPAZIONE “TEMPORANEA” DI AREE PORTUALI PER IL DEPOSITO DELLE MERCI IN COLLI E VARIE

Già “Regolamento per l'utilizzo dei piazzali portuali per il deposito temporaneo delle merci nei Porti di Augusta e Catania - circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale”, approvato con Decreto n. 2 del 6/11/2019 e aggiornato con Decreto n. 17 del 1/07/2020. (Il Regolamento, ad oggi in vigore, ha abrogato per Catania l'Ordinanza n. 2 del 28/02/2006 e per Augusta l'Ordinanza n. 4 del 11/05/2009)

#### Articolo 1

##### Finalità e aree di deposito/sosta delle merci in colli e varie

Il presente Capo disciplina le procedure finalizzate a consentire al soggetto interessato (impresa portuale / ricevitore delle merci / agenzia marittima / spedizioniere doganale / proprietario della merce o suo delegato) di occupare “temporaneamente” delle aree portuali, come individuate al successivo capoverso, per consentire il deposito delle merci in colli e varie da imbarcare e/o sbarcare su e da nave in sosta nei porti di Augusta/Catania/Pozzallo, ai sensi del disposto dell'art. 50 del Codice della Navigazione.

L'occupazione “temporanea” di aree per il deposito delle merci in colli e varie è consentita nelle aree/lotti disponibili, predeterminati, individuati e denominati da questa AdSP come segue, ed i cui elaborati tecnici all'uopo predisposti saranno resi pubblici con apposito e distinto provvedimento di questa AdSP.

##### **Porto di Augusta**

Planimetria porto commerciale;

##### **Porto di Catania**

Planimetria porto - Molo Francesco Crispi, Molo di Mezzogiorno;

##### **Porto di Pozzallo**

Planimetria porto - Banchina commerciale e Banchina di riva;

Qualora l'AdSP ritenesse opportuno per ragioni operative/sicurezza o per esigenze contingenti rimodulare le aree o individuarne altre per il deposito provvisorio delle merci/materiali, si procederà al conseguenziale aggiornamento dei nuovi elaborati planimetrici con apposito provvedimento, a cui sarà data la dovuta pubblicità; tale eventualità (ossia l'inserimento di nuove planimetrie) non è da intendersi come una modifica sostanziale alle previsioni normative del presente regolamento, il cui contenuto e finalità restano invariate.

#### Articolo 2

##### Durata del deposito “temporaneo” delle merci in colli e varie

La durata dell'occupazione “temporanea” delle aree/lotti per il deposito delle merci in colli e varie, in attesa di imbarco o sbarcati, nelle aree demaniali marittime dei porti di Augusta, Catania e Pozzallo sono definite come segue:

- **Sosta breve (franchigia):** indica la durata dei giorni di deposito per il tempo necessario alle attività preliminari in caso di operazioni di imbarco o di ritiro in caso di operazioni di sbarco dei materiali e delle merci godono di un periodo di franchigia a titolo gratuito di giorni 15 (quindici);
- **Sosta lunga:** fino al 60° giorno di sosta, con applicazione di tariffa ordinaria;



- **Sosta speciale lunga:** oltre il 60° e fino al 120° giorno di sosta, con applicazione di tariffa maggiorata.

### **Articolo 3**

#### Tipologia di merce da depositare

Nelle aree di deposito come individuate nelle planimetrie è consentita il deposito delle merci varie o in colli, con esclusione di merci e rifiuti pericolosi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito le tipologie di merci che possono essere depositate:

- prodotti siderurgici (coils, ferro in tondino, vergella, etc);
- prodotti alla rinfusa (es. cippato di legno), clinker, minerali in polvere/granuli (zolfo);
- legname;
- rottami di ferro/metallo classificati EoW (rifiuto che ha cessato di essere tale a seguito di operazioni di recupero, in riferimento a quanto definito da Regolamenti Europei), a condizione che nella comunicazione di deposito siano presenti dichiarazione e certificazioni attestanti lo stato di pulizia, e la conformità di rispetto dei limiti radiometrici. I rottami classificati rifiuti dovranno essere stoccati all'interno delle aree attrezzate (aree messa in riserva R13) ove presenti;
- prodotti liquidi in fusti/cisterne;
- merci classificate come speciali e/o rifiuti non pericolosi;

Per ragioni ambientali e di safety, il deposito temporaneo di merce alla rinfusa (ad es. cippato, clinker, basalto, rottami EoW, ecc.) presso i piazzali del porto di Augusta è consentito presso le aree di deposito frontale alle banchine 3/4-5 e 6 nei lotti numerati da 4 a 15.

Con riguardo alla merci particolarmente pesanti (> 4 tonn./mq), al fine di evitare danneggiamenti al manto del piazzale portuale, il materiale/merce depositato/a dovrà essere distribuita su più lotti/aree.

Le istanze/comunicazioni di deposito temporaneo di tipologie merceologiche non contenute nel sopra esplicitato elenco saranno valutate da questa AdSP previo coinvolgimento degli uffici preposti per i profili demaniali, ambientali e/o di sicurezza, ed eventualmente sentita la locale Capitaneria di Porto per l'assegnazione di specifiche prescrizioni.

### **Articolo 4**

#### Procedura autorizzativa al deposito di merci in colli e varie

Il soggetto (impresa portuale/ricevitore delle merce/spedizioniere doganale) che intende occupare o prorogare l'occupazione delle aree portuali, come individuate al precedente articolo 2, per il deposito "temporaneo" delle merci da imbarcare e/o sbarcare su e da nave all'ormeggio nei porti di Augusta/Catania/Pozzallo, deve produrre preventiva comunicazione di occupazione all'AdSP ed all'Autorità Marittima, predisposta sul modulo "sosta temporanea", allegato al presente Regolamento, **almeno 72 ore prima** del previsto inizio del deposito/proroga mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata [adspmaresiciliaorientale@pec.it](mailto:adspmaresiciliaorientale@pec.it).

I moduli sono reperibili nella sezione "modulistica on line" del sito web istituzionale di questa Amministrazione all'indirizzo [www.adspmaresiciliaorientale.it](http://www.adspmaresiciliaorientale.it) ovvero dalla data di attivazione del procedimento sul portale telematico dedicato, obbligatoriamente mediante il Port Community System (PCS) dell'AdSP, nel rispetto delle prescrizioni indicate

nell'apposito Regolamento di funzionamento dello sportello telematico.

Qualora le 72 ore precedenti il previsto inizio del deposito/proroga coincidano con giornata festive o prefestiva la trasmissione del modulo dovrà avvenire entro le ore 11:00 del giorno lavorativo antecedente.

I materiali e le merci destinate al deposito, sbarcate o da imbarcare, possono essere depositati sui piazzali all'uopo individuati, successivamente alla ricezione, da parte dell'impresa richiedente, del modulo corredato della "presa visione" da parte dell'Ufficio Lavoro Portuale o, per determinate tipologie merceologiche, del relativo "titolo autorizzativo".

La produzione del modulo "sosta temporanea" non dà diritto ad ormeggi preferenziali presso le banchine del porto.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la comunicazione deve essere presentata per via telematica allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Il modulo "sosta temporanea" contiene i seguenti dati:

- generalità complete del richiedente (impresa portuale / ricevitore delle merci / agenzia marittima / spedizioniere doganale / proprietario della merce o suo delegato), il deposito della merce o materiale, nome e nazionalità della nave, l'ETA (tempo stimato di arrivo) e tipo di operazione portuale da eseguire; *qualora non si abbia conoscenza del nome della nave apporre il termine generico "QUOVIS" ovvero TBN" (TO BE NOMINATED)*;
- individuazione planimetrica dell'area/lotto portuale da occupare interessata dal deposito temporaneo della merce;
- descrizione, tipologia e quantità delle merci da depositare e loro destinazione/provenienza, ivi incluso scheda tecnica delle specifiche delle merci da depositare;
- previsione della durata del deposito espressa in giorni;
- assunzione di responsabilità per la guardiania delle merci e dei materiali;
- accettazione delle disposizioni e norme contenute nel presente regolamento;
- stralcio del piano operativo di sicurezza per l'operazione da effettuare;
- certificazioni ove previste da normative di settore per particolari tipi di merci (controllo radiometrico, certificato del consulente chimico di porto);

Resta salva la successiva corresponsione degli oneri di occupazione, se previsti, nonché la facoltà di questa AdSP di modificare l'area/lotto occupata/o, per comprovate esigenze.

## Articolo 5

### Disciplina al deposito di merci in colli e varie

L'occupazione "temporanea" di aree per il deposito in sosta delle merci in colli e varie, è consentita nelle aree/loti disponibili come individuati nelle planimetrie dei porti.

La comunicazione di deposito delle merci, predisposta sul modulo "sosta temporanea", nelle aree/loti individuate al precedente articolo 2 non comprende il periodo che coincide con la permanenza della nave all'ormeggio intesa ad effettuare operazioni portuali di carico e scarico merci e/o, nel caso di presa visione, ove previsto, decorre dalla data riportata nello stesso titolo emesso da questa AdSP e fino all'avvio delle operazioni di carico/scarico connesso con

l'arrivo della nave.

Al fine di renderlo perfettamente visibile il lotto interessato dal deposito dovrà essere transennato e/o circoscritto da nastro bicolore a cura del soggetto depositante.

Al fine di consentire un immediato collegamento con la merce presente in ambito portuale il soggetto (impresa portuale / ricevitore della merce / agenzia marittima / spedizioniere doganale / proprietario della merce o suo delegato) che occupa, anche in proroga le aree/ lotti ha l'obbligo di apporre apposita cartellonistica orientativamente della misura tale da essere facilmente visibile e individuabile ove indicare:

- copia della comunicazione al deposito/presa visione/autorizzazione su un lato della merce depositata presso il lotto interessato, ovvero, sul transennamento opportunamente segnalato. Altresì, lo stesso soggetto dovrà assicurarsi che la copia della comunicazione (rilascio/proroga) rimanga leggibile per tutta la durata del deposito.

Al termine dell'occupazione il soggetto interessato ha l'obbligo di rimettere le aree/lotti utilizzate per il deposito in pristino stato curandone, in particolare, la pulizia e trasmettendo la *"comunicazione di sgombero/area libera"* come da fac-simile allegato.

Trascorso il periodo previsto per la sosta speciale lunga il soggetto depositante è obbligato a sgomberare la/e area/e occupata/e.

Qualora il soggetto depositante la merce che intenda occupare per un periodo riconducibile alla sosta "fino a giorni 120", allo scadere del 100° giorno, ravvisasse l'impossibilità a rispettare il limite temporale previsto per la sosta stessa, per comprovate e conclamate necessità debitamente documentate, deve avanzare istanza al competente ufficio Demanio di questa AdSP per l'individuazione di un area di sedime portuale, diversa da quella destinata al deposito/sosta "temporanea" delle merci, ove trasferire a deposito la merce nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione e salvo disponibilità di aree demaniali. Gli oneri economici per l'occupazione demaniale marittima, della rimozione e trasferimento della merce, nonché, quelli maturati fino alla data della rimozione della merce come determinati al successivo articolo 6, rimangono a carico del soggetto depositante.

Qualora allo scadere dei 120 giorni l'area/lotto risultasse occupato, senza che sia stato rispettato quanto previsto al capoverso precedente, l'occupazione verrà ritenuta abusiva e questa AdSP avvierà d'ufficio la procedura di sgombero, dandone comunicazione all'Autorità Marittima competente ed al soggetto interessato, ed imputando allo stesso gli oneri maturati fino alla data della rimozione della merce come determinati al successivo articolo 6, nonché gli oneri economici per l'occupazione demaniale, nonché di rimozione e trasferimento della merce, **maggiorati del 300% a titolo di sanzione**.

Nelle aree/lotti individuati al precedente articolo 2 è consentita la sosta delle merci varie ed in colli, con esclusione delle merci pericolose oggetto disciplina regolamentata al successivo CAPO III.

Resta sempre salva la facoltà per l'AdSP di modificare, per comprovate esigenze di carattere operativo e sentita eventualmente la locale Capitaneria di Porto, l'area/lotto di deposito presso un'area/lotto diversa da quella indicata dal depositante.

Resta, altresì, sempre salva la facoltà per l'AdSP di modificare in aumento il/i lotto/i richiesto/i, per comprovate esigenze di carattere tecnico inerente al peso della tipologia di merce da depositare e la portata del piazzale interessato dal deposito, sentito l'ufficio tecnico dell'AdSP.

L'AdSP può disporre, in qualunque momento, lo sgombero delle aree/lotti interessati dal deposito, qualora lo ritenga necessario per ragioni di sicurezza ovvero per esigenze di interesse pubblico, per l'uso commerciale del porto, per l'esecuzione di lavori o, più in generale, per l'operatività e l'agibilità del sedime portuale, con conseguente onere, per il soggetto depositante, di sgomberare le aree/lotti occupati rimettendole in pristino stato, entro il termine stabilito dalla stessa AdSP e senza aver diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta. In caso di inerzia, l'AdSP può dare corso d'ufficio ai sensi degli artt. 54 e 84 del Codice della Navigazione allo sgombero delle aree/lotti interessate al deposito prevedendo il rimborso delle spese di trasferimento della merce in altro sito che rimangono a totale carico dell'impresa inadempiente.

Il soggetto depositante rimane direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti con la comunicazione prodotta.

L'AdSP non si assume alcuna responsabilità per danni e/o ammanchi verificatisi alle merci depositate essendo la relativa custodia e/o guardiania di esclusiva competenza del soggetto depositante.

In caso di più comunicazioni inerenti alla medesima area/lotto l'AdSP accoglierà le stesse in ordine cronologico.

Il soggetto depositante le merci varie e in colli, come individuate al precedente articolo 1, da imbarcare e/o sbarcare su e da nave in sosta nei porti di Augusta/Catania/Pozzallo, è obbligato a rivolgersi per il trasporto delle merci di che trattasi a soggetti in possesso della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), prodotta ai sensi della presente regolamentazione delle attività commerciali di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione (Sez. III), in corso di validità e corredato del relativo versamento.

Il soggetto depositante è obbligato a lasciare liberi da merci e materiali gli accessi alle aree in concessione, rendendo altresì agevole la manovra dei mezzi in ingresso e uscita dalle stesse.

Il soggetto depositante è obbligato, al termine del periodo di occupazione/proroga indicata nel modulo "sosta temporanea", a dare tempestiva comunicazione di avvenuto sgombero in caso di merce sbarcata, ovvero, inizio delle operazioni portuali in caso di merce da imbarcare, per giustificare il termine dell'occupazione delle aree/lotti specificando il riferimento ed il numero di pratica.

## **Articolo 6**

### **Franchigia e corrispettivo economico merce in colli e varie**

Il deposito/sosta breve (franchigia), pari a 15 (quindici) giorni decorre dalla data stabilita nella comunicazione/presa visione/autorizzazione al deposito ed è a titolo gratuito, la stessa non potrà subire deroghe a causa di eventuali ritardi connessi all'arrivo della nave.

Per il periodo eccedente il deposito a titolo gratuito, l'istante è tenuto a versare, con le modalità sotto riportate, presso il servizio di tesoreria di questa AdSP il corrispettivo economico calcolato sulla scorta delle seguenti misure:

#### **Porto di Augusta**

##### **Lotto da 1 a 15 presso la banchina commerciale e da 16 a 23 presso piazzale Ro/Ro**

- € 35,00 (trentacinque/00) al giorno di area occupata dal 16° e fino al 60° giorno di sosta (sosta lunga);

Alla sopradetta tariffa verranno applicate le seguenti aliquote di maggiorazione:

- + 30% dal 61° al 120° giorno (sosta speciale lunga);
- + 300% oltre il 120° giorno a titolo di indennizzo, ed in ogni caso con importo minimo addebitabile non inferiore al canone base annuo disposto con Decreto Ministeriale;

### **Porto di Catania**

#### **Lotto 1-2-3 presso il molo F.sco Crispi**

- € 6,00 (sei /00) al giorno dal 16° fino al 60° giorno (sosta lunga);

#### **Lotto da 1 a 8 presso molo di mezzogiorno e Lotto da 4 a 7 presso il molo F.sco Crispi**

- € 11,00 (undici /00) al giorno dal 16° fino al 60° giorno (sosta lunga);

Alle sopradette tariffe verranno applicate le seguenti aliquote di maggiorazione:

- + 30% dal 61° al 120° giorno (sosta speciale lunga);
- + 300% oltre il 120° giorno a titolo di indennizzo, ed in ogni caso con importo minimo addebitabile non inferiore al canone base annuo disposto con Decreto Ministeriale;

### **Porto di Pozzallo**

#### **Lotto unico presso la banchina commerciale**

- € 28,00 (ventotto/00) al giorno dal 16° e fino al 60° giorno (sosta lunga);

#### **Lotto da 1 a 16 presso la banchina di Riva**

- € 28,00 (ventotto/00) al giorno dal 16° e fino al 60° giorno (sosta lunga);

Alla sopradetta tariffa verranno applicate le seguenti aliquote di maggiorazione:

- + 30% dal 61° al 120° giorno (sosta speciale lunga);
- + 300% oltre il 120° giorno a titolo di indennizzo, ed in ogni caso con importo minimo addebitabile non inferiore al canone base annuo disposto con Decreto Ministeriale;

Il canone è dovuto per effetto della messa a disposizione dell'area/lotto demaniale interessata a favore del soggetto occupante. Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire dopo che il richiedente avrà ricevuto, da parte del competente ufficio di questa Amministrazione, l'indicatore unico di versamento (IUV) ossia la stringa alfanumerica che il debitore dovrà utilizzare in fase di pagamento anche elettronico adeguato alle norme del sistema pago-PA unico per questa Amministrazione.

## **Articolo 7**

### **Divieti**

**Il deposito "temporaneo" delle merci di qualsiasi natura è vietato:**

- a) sulle aree destinate al transito e sosta degli autoveicoli di qualsiasi genere **nonché sulle banchine portuali** dei porti di Augusta, Catania e Pozzallo;
- b) sulle aree in concessione affidate a soggetti diversi dal depositante;

- c) sulle aree ove sono presenti le linee/attraversamenti degli impianti e/o utenze, pozzetti d'ispezione e in adiacenza alle recinzioni che delimitano l'ambito portuale;
- d) nelle aree interessate dalla movimentazione ad opera di mezzi meccanici portuali;
- e) in tutte le zone che, per ragioni di igiene e sicurezza del lavoro, l'AdSP precluda da tale attività;

E', altresì, vietato lo stoccaggio temporaneo, al di fuori delle aree in concessione, di autoveicoli nuovi/usati da destinare ai centri di vendita, salvo che per limitati periodi temporali laddove le aree assentite siano sature e per lo svolgimento di attività strettamente connesse alle operazioni di imbarco/sbarco, sempre e comunque nel rispetto delle distanze di sicurezza dal ciglio banchina e delle norme di viabilità vigenti.

## **Articolo 8**

### Verifiche ed accertamenti

L'AdSP, per mezzo del proprio personale preposto potrà effettuare le verifiche circa la effettiva rispondenza della occupazione rispetto a quanto dichiarato in sede di comunicazione/nulla osta di deposito/sosta temporanea delle merci in colli e varie.

Qualora dovessero emergere discordanze fra i dati accertati e quanto dichiarato dal soggetto depositante, ovvero, occupazioni di superficie ricadente in aree/lotti non dichiarati/autorizzati, questa AdSP rettificherà d'ufficio i dati, fino alla concorrenza dell'occupazione delle aree/lotti accertati dandone comunicazione al soggetto interessato. Detta circostanza determinerà una maggiorazione pari a €500,00 (cinquecento /00) a titolo di sanzione accessoria, per ogni area/lotto oggetto di occupazione non dichiarata.

Qualora, questa AdSP dovesse riscontrare, da controlli effettuati dal personale preposto, occupazione di suolo demaniale per deposito di merci in aree/lotti retrostanti le banchine per le quali non sia stata prodotta la preventiva comunicazione/autorizzazione trasmetterà le risultanze dell'attività accertativa alla Direzione Marittima/Capitaneria di porto per le attività conseguenziali.

## **CAPO II**

### **MEZZI MECCANICI INGOMBRANTI**

## **Articolo 9**

### Aree di ricovero mezzi e attrezzature

Il presente CAPO disciplina le procedure finalizzate a consentire alle imprese portuali autorizzate, ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e s.m.i., non titolari di concessione demaniale marittima, di ricoverare "temporaneamente" un proprio mezzo/attrezzatura ingombrante, al termine delle operazioni portuali, all'interno degli spazi individuati nei porti di Augusta/Catania/Pozzallo predeterminati, da questa AdSP, ed i cui elaborati tecnici all'uopo predisposti saranno resi pubblici con apposito e distinto provvedimento di questa AdSP.

All'interno delle suddette aree è consentita la sosta a ricovero dei mezzi/delle attrezzature ingombranti (autogrù, gru, pale meccaniche, reach-steaker, tramogge, etc), delle suddette imprese secondo le modalità indicate agli artt.11-12 del presente regolamento.



## Articolo 10

### Disciplina della sosta a ricovero temporaneo dei mezzi meccanici ingombranti

Possono fruire delle aree individuate nelle planimetrie dei porti di Augusta, Catania e Pozzallo, pubblicate con apposito provvedimento di questa AdSP, le imprese portuali autorizzate ex art.16 della Legge 84/94 e smi dei porti di Augusta, Catania e Pozzallo.

L'AdSP, per esigenze contingenti e/o per finalità di istituto, si riserva comunque la facoltà di limitare/rimodulare/revocare l'utilizzo dello spazio richiesto.

Per esigenze operative e al fine di consentire la fruizione degli spazi alle imprese richiedenti, resta inteso che lo spazio temporaneamente occupato per la sosta non costituisce titolo preferenziale per l'utilizzo esclusivo dello stesso da parte delle singole imprese portuali.

Le imprese portuali hanno l'obbligo di portare a ricovero le proprie attrezzature ed i propri mezzi facenti parte della dotazione tecnica presso le aree di cui al presente articolo al termine delle operazioni portuali, compatibilmente con gli spazi disponibili.

Qualora le operazioni portuali fossero organizzate in più giornate lavorative continuative ed i cespiti rimanessero dentro le aree di security opportunamente recintate le imprese avranno facoltà di far permanere in banchina i mezzi assicurandone gli standard di sicurezza e l'incolumità di persone e navi all'ormeggio. Le medesime avranno l'obbligo di rendere facilmente individuabile mediante affissione di targa adesiva le seguenti notizie:

- denominazione dell'impresa proprietaria, noleggiatrice o affidataria del cespite;
- numero del referente da potere chiamare e/o allertare in caso di necessità logistiche/operative.

All'interno dell'area le gru e i mezzi ingombranti dovranno sostare nelle apposite zone delimitate in maniera tale da non intralciare la movimentazione di mezzi di altre imprese portuali.

Le imprese titolari di concessione demaniale marittima, ex art. 36 del Codice della Navigazione e/o dell'art.18 della Legge 84/94 e smi, hanno l'obbligo di portare a ricovero i mezzi e le attrezzature ingombranti, al termine delle operazioni portuali, verso le aree affidate loro in concessione.

Qualora il cespite non fosse allocato nella banchina operativa adiacente alla propria area in concessione l'AdSP consente, alle sole imprese titolari di concessione ex art. 36 C.N., l'utilizzo dell'area individuata nelle planimetrie dei porti di Augusta, Catania e Pozzallo, compatibilmente con gli spazi disponibili, qualora queste ultime non dispongano all'interno dell'area assentita in concessione di spazi sufficienti al ricovero, ovvero il cespite sia ubicato in diversa banchina.

Tuttavia, nei casi in cui comprovate esigenze inerenti profili di carattere operativo, logistico e/o di sicurezza rendessero difficoltoso lo spostamento a ricovero, tutte le imprese portuali interessate hanno l'obbligo di inviare apposita comunicazione a questa AdSP e alla locale Capitaneria di Porto al fine di segnalare la presenza del cespite nelle aree di banchina per i profili di safety/security.

Qualora l'AdSP ritenesse opportuno per ragioni operative/sicurezza o per esigenze contingenti rimodulare le aree o individuarne altre per il ricovero dei cespiti delle imprese portuali, si procederà al consequenziale aggiornamento dei nuovi elaborati planimetrici, con apposito provvedimento, a cui sarà data la dovuta pubblicità; tale eventualità (ossia

l'inserimento di nuove planimetrie) non è da intendersi come una modifica sostanziale alle previsioni normative del presente regolamento, il cui contenuto e finalità restano invariate.

## Articolo 11

### Corrispettivo economico per la sosta dei mezzi meccanici ingombranti

Al fine dell'applicazione delle disposizioni inerenti all'utilizzo del demanio marittimo, nonché del mantenimento in buono stato di manutenzione delle banchine operative portuali e dei piazzali di deposito temporaneo dei mezzi ingombranti, le imprese portuali sono obbligate al versamento di un corrispettivo annuo forfettizzato pari ad € 500,00 (cinquecento /00) /mezzo.

Il pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, dovrà avvenire esclusivamente in modalità elettronica come previsto dalle norme del sistema pago-PA, previo invio da parte del competente ufficio di questa Amministrazione dell'indicatore unico di versamento (IUV).

Il mancato pagamento del corrispettivo dovuto, entro la data indicata nell'avviso di pagamento, determinerà l'avvio d'ufficio della procedura di recupero del dovuto e la segnalazione alla Commissione Consultiva Localmente competente in sede di rinnovo del titolo autorizzativo.

## Articolo 12

### Divieti e Sanzioni

Nelle aree di ricovero individuate al precedente art.10 è vietato effettuare attività cantieristica e/o di manutenzione dei mezzi ed è, altresì, vietato l'utilizzo di fiamme di qualsiasi genere.

Qualora, questa AdSP dovesse riscontrare, da controlli effettuati dal personale preposto, occupazione di suolo demaniale per ricovero mezzi/attrezzature al di fuori delle aree individuate o, all'interno di spazi per i quali non sia stato rilasciato apposito titolo autorizzativo all'occupazione, trasmetterà le risultanze dell'attività accertativa agli Organi competenti per le attività conseguenziali.

I contravventori alle disposizioni stabilite nel presente regolamento saranno puniti a norma degli articoli 1161, 1164, 1165 e 1174 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

## CAPO III

### SOSTA TECNICA VEICOLI COMMERCIALI

Per il porto di Catania già Ordinanza n. 9 del 7/08/2019 "Regolamento concernente utilizzo dei piazzali portuali per la sosta tecnica dei veicoli commerciali per indisponibilità delle banchine della nuova Darsena del porto di Catania"; Ordinanza n. 5 del 10/03/2020 (1° correttivo Ord. N.9/19 – inserimento ulteriore area di sosta); Ordinanza n. 5 del 27/12/2021 (2° correttivo Ord. N.9/19 – modifica aree di sosta)



## Articolo 13

### Aree di sosta dei rotabili

La sosta “tecnica” dei veicoli commerciali (autocarri, autoarticolati, rimorchi e trailer) in attesa di imbarco, ovvero, sbarcati dalle navi traghetto ed in attesa di ritiro, con esclusione dei rotabili contenenti merci pericolose disciplinati dal Capo IV è consentita esclusivamente nelle aree individuate da questa AdSP ed i cui elaborati tecnici saranno resi pubblici con apposito e distinto provvedimento.

## Articolo 14

### Durata della sosta dei rotabili

La durata della sosta “tecnica” dei veicoli commerciali (autocarri, autoarticolati, rimorchi e trailer) in attesa di imbarco, ovvero, sbarcati dalle navi traghetto ed in attesa di ritiro, nelle aree individuate nelle planimetrie come sopra individuate, non può eccedere il limite temporale di **24 ore** nelle giornate feriali e di **48 ore** nelle giornate di sabato e festivi.

*La durata della sosta “tecnica” dei veicoli commerciali (autocarri, autoarticolati, rimorchi e trailer) con carico classificato rifiuto (non pericoloso) non può eccedere il limite temporale di **4 ore**.*

## Articolo 15

### Prescrizioni

I veicoli commerciali in sosta devono essere, a cura dell’impresa portuale nel caso di sbarco, ovvero, del titolare del veicolo in caso di imbarco, saldamente ancorati in modo da evitare ogni spostamento accidentale e, pertanto, gli stessi devono essere frenati e bloccati (con eventuale utilizzo di tacche) ed ogni altro accorgimento atto ad impedirne spostamenti.

L'AdSP, quando ritenuto opportuno, può impartire disposizioni particolari per quanto concerne il peso e/o l'altezza massima dei veicoli commerciali interessati alla sosta “tecnica”.

Il soggetto che deposita il veicolo in sosta, impresa portuale nel caso di sbarco, ovvero, titolare del veicolo in caso di imbarco, assume piena ed esclusiva responsabilità per gli eventuali danni a persone, cose, arredi e beni portuali che, in conseguenza dell’occupazione, siano derivati direttamente e/o indirettamente.

E' fatto comunque obbligo al soggetto che deposita il veicolo in sosta, come sopra individuato, di:

- consentire il libero transito dei mezzi presenti nell’ambito portuale;
- non lasciare autoveicoli commerciali in sosta fuori dagli spazi individuati nelle planimetrie all’uopo pubblicate;
- non intralciare in alcun modo il regolare svolgimento delle altre operazioni portuali;
- custodire a propria cura e spese il veicolo commerciale in sosta, qualora necessario;
- di rimuovere immediatamente il veicolo commerciale se richiesto da questo Ente e/o dagli organi di polizia;

In ogni caso è vietato lasciare veicoli inoperosi in sosta lungo le banchine, calate portuali e fuori dagli spazi all’uopo individuati dalla presente disposizione.

I soggetti affidatari delle aree destinate a terminal rotabili ubicate presso la Darsena commerciale del porto di Catania, responsabili delle operazioni di sbarco/imbarco dei mezzi commerciali hanno l'obbligo, al termine delle operazioni portuali, di provvedere a sistemare presso le aree destinate alla sosta i veicoli che per ogni e qualsiasi ragione dovessero rimanere nelle banchine operative.

## **Articolo 16**

### Verifiche, accertamenti e sanzioni

Qualora l'ispettore portuale dell'AdSP riscontrasse, da controlli effettuati mediante software applicativo all'uopo progettato e in dotazione, che il/i rotabile/i (trailer, autoarticolato, mezzo pesante in genere etc) sia/no rimasto/i in sosta per un periodo superiore a quanto stabilito dal precedente articolo 14, applicherà, una sanzione accessoria a titolo di indennizzo pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00) a giorno per ogni mezzo.

Parimenti, quanto indicato al precedente comma verrà applicato nei confronti del soggetto titolare del mezzo/veicolo commerciale in sosta presso le aree individuate al precedente art.1 che, in seguito ad accertamento, risultasse sprovvisto di idoneo titolo abilitante la sosta.

## **Articolo 17**

### Deroghe

In deroga alle disposizioni del presente Capo, per i casi opportunamente documentati e urgenti, questa AdSP potrà disporre specifici nulla osta dietro il pagamento di un corrispettivo commisurato all'area di ingombro del mezzo/veicolo determinato in applicazione delle disposizioni inerenti ai canoni demaniali marittimi.

## **Articolo 18**

### Riferimenti normativi sanzioni

I contravventori alle disposizioni stabilite nel presente regolamento saranno puniti a norma degli articoli 1161, 1164, 1165 e 1174 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

## **CAPO IV**

### **TRANSITO E SOSTA MERCI PERICOLOSE**

Già **Ordinanza n. 10 del 23/09/2009** *"Regolamentazione concernente lo stoccaggio della merce pericolosa nel porto di Catania"*

## **Articolo 19**

### Campo di applicazione

Il presente Capo, fermo restando tutte le disposizioni vigenti, nazionali, internazionali, in materia di sicurezza dell'Autorità Marittima, dell'ASP, dei VV.FF. e dell'Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea per il controllo delle merci pericolose provenienti da paesi extra UE, disciplina la circolazione, il transito e la sosta delle merci pericolose trasportate in colli, in unità di carico nonché in recipienti vuoti (cisterne, bombole, fusti, ecc..) che abbiano trasportato merci

pericolose, a meno che gli stessi non siano accompagnati da certificato attestante l'avvenuta bonifica e degassificazione, nei porti di Augusta, Catania e Pozzallo, in ragione delle competenze di questa Autorità di Sistema Portuale di cui alla legge 84/94.

Le norme del presente Capo si applicano anche ai rifiuti pericolosi trasportati in colli, in unità di carico, destinati all'imbarco o provenienti dallo sbarco, nonché, alle merci pericolose destinate/provenienti a/dai depositi costieri, destinate ad operazioni di bunkeraggio di navi o ai rifornimenti di gru e mezzi portuali in genere.

## **Articolo 20**

### Accesso e transito merci pericolose

All'interno delle aree dei porti di Augusta, Catania e Pozzallo possono accedere e transitare solo ed esclusivamente le merci pericolose, dotate della documentazione prevista dall'IMDG Code:

- a) Destinate all'imbarco e/o provenienti dallo sbarco;
- b) Destinate o provenienti ai/dai depositi costieri situati in ambito portuale;
- c) Destinate al bunkeraggio delle navi;
- d) Destinate alle operazioni di travaso per il rifornimento dei mezzi delle imprese portuali;
- e) Destinate alle aree affidate in concessione per le operazioni di travaso e rifornimento dei serbatoi;

Le merci pericolose provenienti dallo sbarco della nave dovranno immediatamente lasciare l'area portuale, una volta completate le operazioni portuali.

L'accesso delle merci pericolose trasportate in unità da carico e destinate alle operazioni di imbarco potrà avvenire a seguito di Autorizzazione all'imbarco rilasciata dalla competente Autorità Marittima ovvero, in attesa della predetta formalità, potrà avvenire con fermata presso le aree merci pericolose messe a disposizione dei soggetti terminalisti previo assolvimento della procedura e con le modalità di cui al successivo articolo.

Le merci pericolose trasportate in unità di carico e dirette ai depositi costieri situati in area portuale, ovvero, destinate al travaso e rifornimento dei mezzi delle imprese portuali e delle cisterne ubicate presso le aree date in concessione potranno, previa comunicazione inoltrata all'ispettore portuale e all'Ufficio Security, accedere e transitare in porto per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'operazione e il percorso dovrà essere diretto all'impianto/area senza effettuare soste e fermate. A conclusione di tali attività dovranno immediatamente uscire dalle aree portuali.

Le merci pericolose trasportate in unità di carico e destinate al bunkeraggio delle navi, potranno, previa comunicazione inoltrata all'ispettore portuale e all'Ufficio Security, accedere e circolare in area portuale solo quando la nave sarà ormeggiata e pronta ad effettuare il rifornimento di carburante, il percorso dovrà essere diretto alla nave senza effettuare soste e fermate. A conclusione di tali attività dovranno immediatamente uscire dalle aree portuali.

Le unità di carico e trasporto di merci pericolose in colli destinate all'imbarco su navi potranno accedere nel sedime portuale a conclusione delle operazioni e delle pratiche amministrative e doganali, previa comunicazione inoltrata all'ispettore portuale e all'Ufficio Security, percorrere il tragitto più breve fino alla nave e immediatamente uscire dalle aree portuali a conclusione delle attività di messa in banchina.

L'armatore, il raccomandatario marittimo e/o il ricevitore che intende sbarcare/imbarcare merci pericolose, con almeno 48 ore di anticipo rispetto al giorno di arrivo o partenza della nave, deve dare comunicazione per via telematica all'AdSP, all'Autorità Marittima ed al consulente chimico competente per Porto, allegando la scheda tecnica della merce.

Prima dell'accesso in porto gli autisti delle unità di carico, che trasportano merci pericolose, dovranno eseguire una ispezione visiva al fine di accertare che non vi siano eventuali perdite. Qualora dal controllo visivo dovessero essere accertate dispersioni, anche di lieve entità, il veicolo non dovrà accedere in area portuale. Ai soggetti spedizionieri, raccomandatari marittimi e terminalisti titolari di concessione ex art. 18 della Legge 84/94 e s.m.i., è posto in capo l'onere di informare preventivamente gli autisti riguardo a tale adempimento.

Qualora durante il transito delle unità di carico all'interno dell'area portuale dovessero verificarsi rotture o danneggiamenti dei colli contenenti merci pericolose oppure colaggi o perdite del contenuto dagli stessi, il conducente dovrà informare tempestivamente la Direzione Tecnica e Ambiente e l'Ufficio Security dell'AdSP che provvederanno ad informare l'Autorità Marittima, i Vigili del Fuoco, l'A.S.L. ed il Chimico di porto competenti per territorio.

In relazione alla tipologia di merce pericolosa ed alla relativa scheda tecnica, a cura del conducente del veicolo, dovranno essere presi i primi provvedimenti atti a evitare eventuali o ulteriori pericoli derivanti dal danneggiamento del collo o dell'unità di carico o dalla perdita di contenuto dagli stessi. In particolare, la zona interessata dallo sversamento o su cui insiste il collo/l'unità di carico danneggiata, dovrà essere adeguatamente delimitata e vigilata da parte:

- a) del trasportatore, nel caso in cui l'inconveniente sia avvenuto lungo le strade portuali;
- b) dell'impresa portuale/terminalista/nave, nel caso in cui l'inconveniente sia avvenuto all'interno delle aree interessate alle operazioni e ai servizi portuali, nonché durante le operazioni di imbarco e/o sbarco.

Fermo restando l'eventuale risarcimento del danno arrecato alle aree o ai beni pubblici, nei casi di cui al precedente comma, i soggetti di cui ai punti a) e b) dovranno:

- attenersi alle eventuali prescrizioni aggiuntive suggerite dal Chimico di porto;
- garantire in ogni caso la tempestiva eliminazione delle conseguenze dannose prodotte, nei termini e secondo le prescrizioni impartite dall'AdSP.

## **Articolo 21**

### **Sosta temporanea merce pericolosa su veicoli e/o containers**

Nel sedime dei porti di Augusta, Catania e Pozzallo è consentita la sosta temporanea di merci pericolose su containers o caricate su autocisterne, rimorchi, cisterne etc...all'interno di zone all'uopo destinate allo scopo individuate nell'ambito delle aree rilasciate in concessione demaniale marittima all'impresa che gestisce il traffico specifico appositamente autorizzate dall'AdSP, in esito alla favorevole conclusione del relativo iter istruttorio.

L'iter in questione è avviato dall'AdSP a seguito d'istanza formulata dal concessionario contenente: l'indicazione precisa dell'area in propria concessione ove s'intende stoccare la merce pericolosa, descrizione delle caratteristiche costruttive e dimensionali dell'area in questione nonché gli impianti e i sistemi di sicurezza esistenti e quelli da realizzare, le tipologie di merce pericolosa che si intendono depositare con indicazione delle loro caratteristiche, il quantitativo massimo previsto per ogni classe di merce, le modalità di movimentazione previste, i criteri da adottare per

la separazione delle merci in relazione alle diverse classi di pericolosità, la descrizione degli impianti e dei mezzi da utilizzare.

All'istanza dovrà essere allegato il documento di valutazione dei rischi ex art. 4 d.lgs. 272/99 e d.lgs. 81/2008.

Una volta conclusosi favorevolmente l'iter con l'acquisizione dei pareri della Capitaneria di Porto, dell'A.S.P., dei VV.FF. e del consulente Chimico del Porto, l'AdSP provvederà a rilasciare apposita autorizzazione ai sensi dell'art.24 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, contenente le prescrizioni cui dovrà attenersi l'impresa portuale interessata nel rispetto del documento di sicurezza.

L'autorizzazione in questione è valida sino a revoca ovvero a rinuncia da parte dell'impresa, non è cedibile a terzi e dovrà essere oggetto di innovazione qualora fossero emanate specifiche disposizioni normative in contrasto con essa, qualora l'istante richiedesse di ampliare le classi di materiale pericoloso da stoccare, qualora dovesse cambiare l'area interessata, ovvero si venissero a modificare gli elementi su cui si basa la stessa autorizzazione.

L'autorizzazione decadrà automaticamente in caso di revoca o mancato rinnovo della concessione demaniale inerente all'area interessata.

L'impresa portuale interessata dovrà trasmettere all'impresa portuale e all'Ufficio Security dell'AdSP, alla Capitaneria di Porto e al consulente Chimico del Porto in occasione dell'ingresso e dell'uscita di merce pericolosa dall'area autorizzata, una comunicazione contenente i dati della merce movimentata e quella che ancora rimane nell'ambito portuale, utilizzando l'allegato "merce pericolosa".

La comunicazione di cui sopra dovrà pervenire:

- **4 giorni** prima dell'arrivo della nave in caso di ingresso nell'area, indicando il percorso dal varco all'area di deposito, per merci da imbarcare;
- **24 ore** prima in caso di uscita dall'area, indicando il percorso dall'area di deposito al varco.

Tutte le comunicazioni potranno essere trasmesse a mezzo pec all'indirizzo: [adspmaresiciliaorientale@pec.it](mailto:adspmaresiciliaorientale@pec.it).

Le aree destinate al deposito delle merci pericolose presso i terminal dovranno, comunque, essere in possesso dei requisiti minimi prescritti e dotate dei dispositivi di prevenzione e sicurezza previsti dalla normativa di settore vigente.

## **Articolo 22**

### Sosta temporanea merce pericolosa in colli e varie

Nel sedime dei porti di Augusta, Catania e Pozzallo è vietato il deposito e lo stoccaggio di merci pericolose in colli e varie.

Tuttavia, è consentita la messa in banchina della merce pericolosa esclusivamente per il tempo necessario all'esecuzione delle operazioni portuali di imbarco e/o sbarco, con l'osservanza delle prescrizioni impartite nei nulla osta all'imbarco e/o allo sbarco rilasciate dalla locale Capitaneria di Porto a termini della vigente normativa nonché delle prescrizioni del consulente Chimico del Porto.

L'impresa portuale interessata dovrà trasmettere all'ispettore portuale e all'Ufficio Security dell'AdSP, alla Capitaneria di Porto e al consulente Chimico del Porto in occasione dell'ingresso e dell'uscita di merce pericolosa da sbarcare/imbarcare, una comunicazione contenente i dati della merce movimentata e quella che ancora rimane nell'ambito portuale, utilizzando l'allegato "merce pericolosa".

Per ragioni operative e di safety le operazioni di imbarco dello zolfo in pastiglie tramite shiploader sono consentite presso le banchine 2-3 del porto di Augusta e non è consentito lo stoccaggio in banchina di cumuli del predetto prodotto.

## **Articolo 23**

### **Prescrizioni generali**

Nel caso di sosta di merce pericolosa presso le aree diverse da quelle destinate allo scopo (aree messa in riserva R13) ovvero sbarcata e/o in attesa di imbarco, come disciplinata dal presente Capo, oltre alle disposizioni di carattere normativo dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali:

- delimitare l'area interessata con apposite transenne, posizionate almeno a cinque metri dalla merce pericolosa, e segnalarla con nastro bicolore, collocando in prossimità della stessa in modo ben visibile i cartelli monitori recanti la seguente dicitura: "MERCE PERICOLOSA VIETATO FUMARE E VIETATO AVVICINARSI";
- la merce dovrà essere posizionata su veicoli aventi mezzi di propulsione propria ovvero garantire la presenza di mezzi idonei a consentirne la movimentazione in emergenza;
- la merce dovrà essere etichettata e imballata, a seconda della classe di pericolosità cui appartiene, osservando le vigenti norme in materia;
- nell'area non dovranno essere presenti sorgenti d'innescio combustione, esplosione e/o incendio; dovrà essere osservato il divieto di eseguire lavori che comportino l'uso di fiamma e quello di fumare;
- alle operazioni di deposito e successive movimentazioni della merce pericolosa, sia sempre presente personale tecnico di sorveglianza incaricato dall'istante;
- per tutta la durata della sosta l'istante è tenuto a garantire un servizio di vigilanza dell'area di deposito con personale adeguatamente formato e addestrato per l'espletamento di tale funzione;
- solo nei casi di maggiore pericolosità e qualora espressamente richiesto nelle disposizioni impartite dagli enti competenti, l'istante dovrà assicurare, con spese a proprio carico, il servizio di vigilanza dei VV. FF. o altro servizio idoneo con mezzi antincendio;
- per tutta la durata della sosta l'istante è tenuto a predisporre idonea cartellonistica, contenente le istruzioni generali di primo soccorso previsti dall'IMDG, per ogni singola tipologia di merce;
- l'AdSP, per particolari circostanze di volta in volta valutate, potrà vietare il transito di merci pericolose in ambito portuale, ovvero rilasciare nulla osta con prescrizioni di sicurezza aggiuntive, avvalendosi del parere del Consulente Chimico di Porto e/o di quelli ulteriori dell'A.S.P. territorialmente competente e dei Vigili del Fuoco;

## **Articolo 24**

### Obblighi dei terminalisti, imprese e agenzie marittime

Fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 21 del D.Lgs. 272/99, l'impresa terminalista/imprese portuali, per l'espletamento delle operazioni portuali di imbarco, sbarco, movimentazione delle merci pericolose, nonché i concessionari eventualmente interessati, devono assicurare:

- un'organizzazione d'emergenza all'interno dell'area interessata alle operazioni portuali;
- transennamento dell'area interessata e apporre la relativa cartellonistica di pericolo "ISO";
- il rispetto della normativa posta dalla vigente legislazione nazionale in materia di prevenzione degli infortuni e degli incidenti sul lavoro per tutte le persone esclusi i componenti l'equipaggio della nave che sono interessati alla movimentazione delle merci pericolose;
- il rispetto della normativa posta dalla vigente legislazione nazionale in materia di mezzi di sollevamento e movimentazione utilizzati per le merci pericolose all'interno del terminal, o della zona in cui operano le imprese portuali o dell'area in concessione;
- la disponibilità di una zona individuata specificatamente per la fermata di merci pericolose.

L'impresa portuale e/o l'agenzia marittima e/o il terminalista dovranno:

- consentire l'introduzione nel terminal, o nell'area operativa dell'impresa portuale (o nell'area in concessione) delle merci pericolose solamente in presenza dei preventivi atti autorizzativi rilasciati dalla locale Capitaneria di Porto;
- consentire l'imbarco e lo sbarco delle merci pericolose solamente in presenza dell'autorizzazione all'imbarco o del nulla-osta allo sbarco dell'Autorità Marittima, assicurando, altresì, il rispetto delle disposizioni, comprese le posizioni di stivaggio di quelle da imbarcare, eventualmente impartite;
- verificare, per quanto attiene alle merci pericolose, che i colli, le unità di trasporto del carico o le cisterne, i veicoli trasportanti le merci pericolose non presentino colaggi, o perdite di contenuto dagli stessi; qualora dovesse accertare tale inconveniente, dovrà informarne immediatamente l'AdSP e l'Autorità Marittima, per l'adozione dei provvedimenti del caso; le merci pericolose, comunque confezionate, dovranno essere poste in banchina in una zona opportunamente delimitata e vigilata. La rimozione delle merci pericolose potrà avvenire previo riconfezionamento delle stesse, sulla base di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di trasporto delle merci pericolose;
- sospendere le operazioni d'imbarco, sbarco e movimentazione delle merci pericolose qualora e per qualsivoglia motivo, ivi comprese le avverse condizioni meteomarine, non siano garantite le condizioni di sicurezza previste dal documento di sicurezza redatto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 272 del 27 luglio 1999;
- assicurare che ogni parte della banchina cui è ormeggiata una nave avente a bordo delle merci pericolose, sia accessibile in ogni momento ai mezzi di soccorso;
- impartire, in caso di emergenza, le prime disposizioni contingenti in attesa dell'arrivo del personale dell'Autorità Marittima e dei Vigili del Fuoco.



L'impresa portuale e/o il terminalista accerta, altresì, che le merci pericolose destinate all'imbarco siano correttamente marcate ed etichettate in conformità alle disposizioni dell'IMDG CODE, provvedendo come necessario alla regolarizzazione; le spese conseguenti sono a carico degli interessati.

Allo scopo di dare tempestive informazioni sul livello di pericolosità delle merci presenti nelle aree portuali ai soggetti preposti alla sicurezza ed al fine di predisporre le attività per fronteggiare situazioni di emergenza causate da versamenti o incendi, l'impresa/Terminalista/Raccomandatario dovrà inviare al Consulente Chimico di Porto le seguenti informazioni:

- ubicazione precisa nel terminal della merce pericolosa;
- generalità del raccomandatario marittimo e numero telefonico;
- nome della nave, data di arrivo in porto;
- nome tecnico della merce (proper shipping name);
- classe Codice IMDG, gruppo e tipo di imballaggio;
- numero del contenitore o targa del veicolo, tipo di imballaggio e codice di identificazione dell'imballaggio, numero dei colli, peso lordo e peso netto della merce pericolosa;
- tempo presunto di sosta nel terminal della merce.

## **Articolo 25**

### **Riparazione e ricondizionamento colli di merce pericolosa**

Qualora per comprovate esigenze contingenti si renda necessario procedere, nelle aree sopra elencate, alla riparazione/ricondizionamento di colli di merci pericolose, i lavori dovranno essere preventivamente comunicati alla Direzione Tecnica e Ambiente e all'Ufficio Security dell'AdSP, per le eventuali prescrizioni rese necessarie dalla particolare classificazione di pericolosità della merce.

## **Articolo 26**

### **Fumigazione**

Ai fini dell'applicazione del presente articolo per "fumigazione" si intende qualsiasi operazione attuata con prodotti liquidi, solidi o aeriformi, finalizzata a bonificare la presenza di insetti, parassiti o roditori.

La fumigazione della merce in unità di trasporto del carico/containers o di colli è consentita unicamente in zone riconosciute idonee a tale scopo, di volta in volta, individuate dalla Direzione Tecnica e Ambiente dall'AdSP. A tal fine a cura delle predette direzioni verrà predisposta apposita ordinanza di interdizione delle aree di permanenza della/e unità di carico/container o merce depositata oggetto di intervento.

Non è, comunque, consentito procedere a fumigazioni lungo le strade dei porti di questa AdSP.

La fumigazione per le unità di trasporto del carico/containers o i colli destinati all'imbarco/sbarcati ovvero, presso gli stabilimenti di insilaggio di prodotti cerealicoli in concessione demaniale, è consentita esclusivamente previo parere



favorevole e nel rispetto delle prescrizioni disposte dal consulente chimico di porto e dall'A.S.P. territorialmente competenti.

Il soggetto che intende effettuare la fumigazione dovrà essere iscritto nel registro ex art. 68 C.N., e dovrà presentare apposita istanza alla Direzione Tecnica e Ambiente e all'Ufficio Security dell'AdSP con allegato il certificato rilasciato dal consulente chimico di porto ed il parere dell'A.S.P. territorialmente competenti.

I predetti uffici, esaminata l'istanza, predisporranno apposito nulla osta con le direttive del caso in ordine alle misure di sicurezza ritenute opportune e/o necessarie, che a titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito:

- redazione di apposito D.V.R.;
- predisposizione di cartellonistica funzionale alla gestione dei rischi eventualmente interferenziali;
- provvedere a disattivare i sistemi e le apparecchiature che possono essere fonte di accensione in caso di utilizzo di sostanze gassose;
- verificare prima dell'utilizzo di gas che non vi siano aperture attraverso le quali il prodotto possa diffondersi;
- transennare un'area di sicurezza di almeno 30 metri dalla zona interessata e impedire l'accesso alle persone non interessate;
- prevedere un sistema di monitoraggio all'esterno dell'area di intervento in grado di rilevare sostanze gassose potenzialmente letali (fosfina);
- osservare la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- provvedere a munire l'unità di carico/contenitore di "certificato di non pericolosità/gas free" emesso dal responsabile chimico del soggetto esecutore prima di poter riutilizzare l'unità stessa;
- certificare l'avvenuto smaltimento dei residui e contenitori esausti utilizzati con gas tossici presso discariche autorizzate;
- possedere tutte le abilitazioni al trasporto ed al trattamento di gas tossici;
- In ogni caso, dovranno essere rispettate tutte le procedure e le prescrizioni previste dal R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 per l'utilizzo di gas tossici.

Qualora la fumigazione avvenga a bordo di navi ormeggiate in porto, dovrà essere predisposta a cura di questa AdSP apposita ordinanza di interdizione dell'accosto e non saranno consentite operazioni portuali limitrofe.

## **Articolo 27**

### Prescrizioni particolari per le operazioni di merci pericolose di Classe 1 (esplosivi)

Nei porti dell'AdSP è vietato il deposito/stoccaggio/fermata/sosta di mezzi che trasportano merci pericolose di classe 1, e pertanto tutte le operazioni di imbarco/sbarco dovranno essere effettuate in forma diretta, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla locale Autorità Marittima ed il veicolo dovrà immediatamente uscire dall'ambito portuale terminate le operazioni.

Per l'accesso/transito nei porti, compresi nella circoscrizione territoriale dell'AdSP, delle merci pericolose della classe 1 (esplosivi) destinate all'imbarco o al transito, l'armatore o il raccomandatario marittimo dovrà produrre istanza

prodotta sul modello “merce pericolosa” corredata delle autorizzazioni/nulla osta rilasciati dall’Autorità Marittima territorialmente competente.

Qualora si rendesse necessario a cura della Direzione Tecnica e Ambiente di concerto con l’Ufficio Lavoro Portuale verrà predisposta apposita ordinanza di interdizione delle aree di permanenza della/e unità di carico con merce di classe 1 in fermata in prossimità della zona di accosto nave.

## **Articolo 28**

### **Ricarica reagenti**

Per l’accesso/transito nei porti, compresi nella circoscrizione territoriale dell’AdSP, delle merci pericolose classificate come “reagenti” e destinate a navi militari e/o sommergibili destinate alle operazioni di ricarica, il soggetto interessato dovrà produrre istanza prodotta sul modello “merce pericolosa”.

Qualora si rendesse necessario, sentita l’Autorità Marittima territorialmente competente, a cura Direzione Tecnica e Ambiente di concerto con l’Ufficio Lavoro Portuale verrà predisposta apposita ordinanza di interdizione delle aree di intervento in prossimità della zona di accosto nave.

Rimane a carico dell’Autorità Marittima territorialmente competente l’emissione di provvedimenti per gli aspetti di sicurezza della navigazione e ormeggio dell’unità interessata alla ricarica della predetta sostanza.

## **Articolo 29**

### **Sostanze radioattive**

Nei porti di questa AdSP non sono consentiti l’accesso, il transito e/o la movimentazione di sostanze pericolose appartenenti alla classe IMO 7 (sostanze radioattive).

## **CAPO V**

### **TRANSITO MEZZI ECCEZIONALI**

## **Articolo 30**

### **Accesso e circolazione carichi e/o veicoli eccezionali**

I veicoli, con o senza carico a bordo, aventi peso o dimensioni totali, eccedenti i valori indicati negli Artt. 61 e 62 Cod. Str., per potere accedere o circolare nel complesso portuale di Augusta, Catania e Pozzallo, devono essere autorizzati.

Per ottenere le autorizzazioni all’ingresso ed al transito di carichi e/o veicoli eccezionali in ambito portuale, le Società e/o imprese di autotrasporto in possesso dei requisiti di cui alla legge 298/74 e s.m.i., o le Ditte costruttrici di veicoli che eccedono i limiti indicati negli Artt. 61 e 62 del Cod. Str., dovranno presentare all’Ufficio Security dell’AdSP dettagliata domanda, almeno 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto, da trasmettere per conoscenza all’Ufficio Lavoro Portuale di questa AdSP ed alla locale Capitaneria di Porto.

Nella domanda devono essere indicati:

- schema grafico longitudinale, trasversale, planimetrico, riguardante la configurazione del veicolo o del convoglio con il suo peso sugli assi a pieno carico e a vuoto, la pressione del gonfiaggio dei pneumatici, la pressione specifica sul terreno per ogni pneumatico;
- il varco doganale e/o l'accesso portuale ed il percorso interessato al transito;
- la data del viaggio o dei viaggi in cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuerà il viaggio o i viaggi;
- la descrizione del carico compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché l'eventuale imballaggio;
- alla domanda deve essere allegata una dichiarazione a firma del titolare o legale rappresentante della Ditta sulla percorribilità di tutto l'itinerario con particolare riguardo all'inscrivibilità in curva del veicolo nonché l'assenza di linee elettriche come prescritto dalla vigente normativa;
- la domanda di autorizzazione deve essere corredata da copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio.

Le autorizzazioni verranno rilasciate dall'Ufficio Security, previo parere favorevole della Direzione Tecnica e Ambiente e sentita la locale Capitaneria di Porto.

Le autorizzazioni rilasciate hanno validità massima di giorni 30 per transiti di analoga tipologia.

Per ogni autorizzazione rilasciata dovrà essere corrisposto un "diritto fisso" di € 100,00 (cento /00) che in nessun caso potrà essere rimborsato. Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire dopo che il richiedente avrà ricevuto, da parte del competente ufficio di questa Amministrazione, l'indicatore unico di versamento (IUV) adeguato alle norme del sistema pago-PA unico per questa Amministrazione.

Qualora particolari esigenze tecniche o di sicurezza lo impongono, l'AdSP ha la facoltà di sospendere o revocare le autorizzazioni rilasciate senza diritto a rimborso di quanto già corrisposto.

Potranno inoltre essere negate le autorizzazioni a quelle Società o Imprese di trasporto a carico delle quali risultino inosservanze al presente regolamento.

## **CAPO VI**

### **TUTELA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Già Ordinanza n. 10 del 12/06/2020**

#### **Articolo 31**

##### **Poteri di vigilanza e controllo dell'AdSP**

Le attività disciplinate nei Capi da I a V dovranno essere svolte nel pieno rispetto della vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e D. Lgs. n. 272/1999).

I poteri di vigilanza e controllo dell'AdSP sono disciplinati dall'art. 13, comma 3, D.Lgs n. 81/08 a norma del quale: "...In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei

*lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie".*

Inoltre, l'art. 24, co. 2bis, L. n. 84/94 precisa che *"Ferre restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della sanità, spettano alle Autorità di sistema portuale i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa".*

Infine, l'AdSP può esercitare funzioni di polizia portuale, per il cui esercizio si potrà avvalere dell'Autorità Marittima, che in tal caso agirà come suo "braccio operativo" per portare ad esecuzione i provvedimenti assunti dall'AdSP nell'esercizio delle competenze amministrative riservate dalla L. n. 84/94 sugli spazi a terra.

I compiti di vigilanza e controllo ed i connessi poteri di polizia amministrativa, riconosciuti dalla normativa vigente alla AdSP, vengono concretamente esercitati per il tramite degli ispettori portuali.

I poteri di polizia amministrativa degli ispettori portuali, in particolare, sono esercitati mediante compiti specifici ed esercizio di funzioni proprie mediante controlli sul territorio di competenza e provvedendo alla costante vigilanza mediante le seguenti modalità operative, eventualmente in coordinamento con altri organismi ispettivi operanti in porto e/o enti competenti, in materia di:

- rispetto delle disposizioni in materia di security portuale;
- occupazione, utilizzo e stato delle aree portuali e delle banchine con i relativi arredi, gestione del demanio e tutela dei beni demaniali e dei loro confini;
- infrastrutture, viabilità, pulizia delle aree, funzionalità degli impianti ecc.;
- esercizio delle operazioni portuali, rispetto delle condizioni di lavoro e di sicurezza previste dalle norme vigenti e in particolare del CCNL dei porti e dalle ordinanze/regolamenti dell'AdSP, rispetto dell'organizzazione e delle norme sulla sicurezza del lavoro in porto di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- svolgimento dei servizi portuali e tutela ambientale (inquinamenti e sversamenti a terra e a mare);
- verifica del possesso delle richieste autorizzazioni in capo ai soggetti operanti in porto, sia nel comparto commerciale che in quello industriale, nonché dei previsti titoli di accesso;

Qualora nello svolgimento delle proprie attività di controllo o su specifica richiesta delle Direzioni competenti e/o della Governance, gli ispettori portuali accertassero irregolarità nello svolgimento delle attività portuali ovvero incongruenze tra l'elenco dichiarato del personale avviato con quello effettivamente inoltrato ovvero in caso di mancata comunicazione degli avviamenti, dovranno seguire le procedure di seguito indicate:

- 1) contestazione verbale da effettuarsi nel caso di irregolarità che possono essere sanate modificando immediatamente comportamenti o prassi operative;
- 2) contestazione scritta da effettuare nel caso di irregolarità che non rientrano nel caso precedente o per ripetute o diffuse irregolarità di cui al precedente punto.

In questa ultima ipotesi la contestazione scritta sarà notificata al rappresentante legale della Società/Impresa autorizzata e dovrà contenere le informazioni sotto riportate:

- a) elementi qualificativi della situazione esaminata (data, luogo, motivo ed oggetto del sopralluogo, personale identificato o presente, tipologia di attività osservate e imprese presenti);
- b) descrizione dell'attività osservata evidenziando le irregolarità riscontrate, mettendole in relazione con il più appropriato riferimento normativo esistente e noto;
- c) eventuali prescrizioni che il soggetto destinatario è tenuto a intraprendere allo scopo di ripristinare le condizioni di conformità legislativa necessarie alla ripresa delle attività.

In caso di contestazione di cui al precedente punto 1), l'attività potrà essere sospesa fino al ripristino delle condizioni di regolarità.

In caso di contestazioni scritte di cui al precedente punto 2), l'AdSP potrà sospendere, con proprio atto motivato e per un periodo non superiore a tre mesi, il titolo autorizzatorio rilasciato e necessario all'esercizio delle attività, in conformità a quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 272/99.

*Nei casi in cui si configurino ipotesi di reato di tipo penale perseguibili d'ufficio, il fatto sarà segnalato tempestivamente alle Autorità competenti.*

Qualora nello svolgimento delle proprie attività di controllo o su specifica richiesta delle Direzioni competenti e/o della Governance, gli ispettori portuali accertassero irregolarità in materia demaniale, l'utilizzazione difforme dal titolo concessorio assentito o dell'occupazione temporanea autorizzata, nonché l'effettuazione di lavori o costruzioni realizzate in mancanza delle relative autorizzazioni anche urbanistiche, dovranno redigere dettagliato "rapporto di servizio" tempestivamente inoltrato alle Direzioni territorialmente competenti, per l'applicazione degli indennizzi dovuti ai sensi della vigente normativa. Qualora sussistano i presupposti di abusiva occupazione di superfici demaniali o di inosservanza di disposizioni di legge o regolamento, gli ispettori incaricati provvedono a richiedere l'emissione di ingiunzione di sgombero ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav. ed a darne immediata comunicazione agli Organi di Polizia Giudiziaria per i profili di competenza;

Qualora nello svolgimento delle proprie attività di controllo o su specifica richiesta delle Direzioni competenti e/o della Governance, gli ispettori portuali accertassero, ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis della legge n. 84/1994, il mancato rispetto da parte di lavoratori e imprese delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., nonché delle indicazioni del Comitato per la sicurezza e l'igiene sul lavoro e delle disposizioni contenute in ordinanze/regolamenti di settore dell'AdSP, daranno immediata comunicazione agli enti competenti.

## Articolo 32

### Documento di valutazione dei rischi

Il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il documento redatto successivamente alla valutazione dei rischi prevista all'art. 17 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008.

Detto documento finale deve contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

g) la descrizione delle operazioni e dei servizi portuali oggetto dell'attività dell'impresa portuale;

h) l'individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in relazione alla tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e dell'attrezzatura portuale utilizzata;

i) il numero medio dei lavoratori ed il loro impiego per ogni ciclo ed ambiente di lavoro; l) la descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati dall'impresa per le operazioni e i servizi portuali;

m) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottare in relazione ai rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali;

n) le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e per il pronto soccorso;

o) per il titolare dell'impresa concessionaria del terminal di cui all'articolo 18, della legge n. 84 del 1994, le misure adottate per la circolazione all'interno dell'area.

Il DVR deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce.

### **Articolo 33**

#### **Obblighi di sicurezza in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad altra impresa portuale**

Nei casi in cui un soggetto privato concessionario di aree e/o banchine portuali (ex art. 36 del C.N. e art. 18 della L. n° 84/1994) si avvalga, per l'esercizio di alcune attività ricomprese nel ciclo delle operazioni portuali o per l'effettuazione di servizi portuali (es. rizzaggio/derizzaggio a terra, svuotamento/riempimento contenitori, fardaggio merci, ecc.), di imprese autorizzate ex art. 16 della stessa legge, ricorrendo tutti i requisiti richiesti, troverà applicazione l'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il datore di lavoro, pertanto, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad altra impresa o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgerà l'appalto (es. concessione demaniale marittima) o la prestazione di lavoro autonomo verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Nelle ipotesi sopra descritte, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese, coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al paragrafo precedente, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; ovvero individuando, limitatamente ai



settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, di cui all'articolo 29, comma 6-ter del D. Lgs. n° 81/2008, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito; nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche per gli altri appalti che l'impresa portuale stipuli per altre funzionalità, al di fuori del ciclo delle operazioni portuali (es. manutenzione agli impianti e/o ai mezzi meccanici).

## **Articolo 34**

### Obblighi di sicurezza nei confronti di soggetti esterni al ciclo portuale

Nei casi di accesso alle aree operative di soggetti che sono da considerarsi esterni al ciclo portuale, ma da esso coinvolti (ad esempio autotrasportatori, spedizionieri doganali, agenti marittimi, provveditori di bordo, periti assicuratori), il rappresentante legale dell'impresa portuale interessata deve effettuare una valutazione del rischio rispetto all'intera sequenza di operazioni richieste ad una delle figure professionali sopracitate al fine di elaborare adeguate procedure che evitino la presenza incontrollata di questi soggetti in aree operative a rischio; nonché elaborare e consegnare alle citate categorie di soggetti istruzioni vincolanti sui comportamenti da tenere per le varie fasi di carico/scarico e per l'efficientamento delle operazioni di ritiro/consegna della merce.

## **Articolo 35**

### Rinvio

Ad eccezione dei casi rientranti nelle fattispecie regolate dall'art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008, i documenti di valutazione dei rischi di cui al presente Capo sono redatti in ottemperanza del combinato disposto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 272/1999 e dell'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008, che obbliga ciascun datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi ed alla elaborazione del documento di cui all'art. 28 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008.

Tali documenti costituiscono integrazione al DVR dell'impresa e, secondo quanto previsto dal citato art. 4 del D. Lgs. n. 272/1999, devono essere disponibili nelle aree operative e trasmessi in copia all'AdSP ed all'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio.

## **Articolo 36**

### Obblighi delle imprese autorizzate

È fatto obbligo alle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali di delimitare le aree interessate dalla movimentazione del carico con barriere fisiche atte ad impedire l'accidentale accesso di persone estranee alle operazioni.

Dette aree dovranno essere, inoltre, segnalate mediante l'utilizzo di apposita cartellonistica recante l'indicazione del divieto di accesso per il personale non autorizzato.

Qualora nel corso delle operazioni e dei servizi portuali insorgano fatti tali da comportare la sospensione delle operazioni, il datore di lavoro è tenuto a ripristinare le condizioni di sicurezza.

## **Articolo 37**

### Sanzioni

I contravventori alle disposizioni stabilite nella presente Capo, giusta i poteri di vigilanza e controllo attribuiti per legge all'AdSP, in quanto connessi ai poteri di polizia amministrativa, saranno sanzionati secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 272/99 art. 56 e seguenti nonché dal D.lgs n. 81/2008.

Come disciplinato al precedente art.31, nel caso di reiterate violazioni delle disposizioni di cui alla presente disciplina che comportino concreto pericolo per l'igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'AdSP del Mare di Sicilia Orientale può sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, l'atto autorizzatorio all'esercizio dell'attività.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 38**

#### Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di sottoscrizione del decreto di adozione ed avrà validità fino a revoca, ed in pari data verrà pubblicata sul sito istituzionale di questa AdSP del Mare di Sicilia Orientale all'indirizzo web [www.adspmaresiciliaorientale.it](http://www.adspmaresiciliaorientale.it).

### **Articolo 39**

#### Obbligo di osservanza delle norme e disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le disposizioni di cui alla presente regolamentazione.



## **SEZIONE 2**

# **ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI PORTUALI E DEI SERVIZI SPECIALISTICI, COMPLEMENTARI ED ACCESSORI ALLE OPERAZIONI PORTUALI AI SENSI DELL'ART.16 DELLA LEGGE 84/94 E SS.MM.II.**

## TITOLO I

### DEFINIZIONI, FINALITA' E OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE, TIPOLOGIA E DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E ATTIVITA' PRELIMINARI

#### Articolo 40

##### Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere:

- **AdSP:** Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- **Legge 84/94:** la legge n.84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 585/95:** decreto n.585 del 31 marzo 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione contenente il regolamento recante la disciplina per il rilascio la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività portuali, ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94 e ss.mm.ii.;
- **D.M. 132/01:** decreto n. 132 del 06 febbraio 2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione contenente il regolamento concernente la determinazione dei criteri per la regolamentazione dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94 e ss.mm.ii.;
- **Regolamento:** il presente regolamento;
- **Ambito portuale del porto di Catania:** circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del porto di Catania individuata con DD.MM. del 06 aprile 1994 e 24 gennaio 2000 emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);
- **Ambito portuale del porto di Augusta:** circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del porto di Augusta individuata con D.M. del 05 settembre 2001 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);
- **Ambito portuale del porto di Pozzallo:** circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del porto di Pozzallo individuata con D.L. 16 giugno 2022, n. 68, conv. L. 5 agosto 2022, n. 108;
- **Operazioni portuali:** il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale, come definito dall'art. 16 della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, come modificato con Legge n. 186 del 03 giugno 2000;
- **Ciclo delle operazioni portuali:** l'insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese portuali, autorizzate o concessionarie, finalizzate al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra ovvero ad altre modalità di trasporto e, viceversa, da nave a piazzale, come definito dal comma 2), dell'art. 2 del D.M. 132/2001;
- **Servizi portuali:** prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, come definito dal comma 1), dell'art. 2 del D.M. 132/01;
- **Impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali:** il soggetto che, nell'ambito portuale, è autorizzato ex art. 16 della Legge 84/1994 e ss.mm.ii., a svolgere operazioni portuali su aree e banchine demaniali pubbliche;

- **Impresa terminalista:** il soggetto titolare di una concessione demaniale marittima di aree e/o banchine nell'ambito portuale, per l'esercizio diretto di operazioni portuali, ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/1994 e ss.mm.ii.;
- **Impresa autorizzata allo svolgimento dei servizi portuali:** il soggetto che, nell'ambito portuale, è autorizzato ex art. 16 della Legge 84/1994 e ss.mm.ii., allo svolgimento di servizi portuali, su richiesta delle imprese concessionarie e/o autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, individuati ai sensi del D.M. del 6 febbraio 2001, n. 132;
- **Impresa/Agenzia Interinale:** soggetto autorizzato, ai sensi dell'art. 17 della Legge 84/94 e ss.mm.ii., alla fornitura temporanea di manodopera portuale alle imprese autorizzate ad esercitare le operazioni portuali e/o i servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali nell'ambito dei porti della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- **Autorizzazione:** titolo rilasciato dall'AdSP che abilita all'esercizio delle operazioni portuali e/o dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali da svolgersi in conto terzi, in conto proprio o in regime di autoproduzione (self-handling);
- **Canone:** l'importo, determinato dall'AdSP, che le imprese portuali e/o di servizi richiedenti/autorizzate sono tenute a corrispondere al fine di ottenere il rilascio/mantenimento del titolo autorizzativo ai sensi del presente Regolamento;
- **Cauzione:** garanzia degli obblighi assunti con l'atto autorizzativo, di uguale importo al canone, che le imprese autorizzate sono tenute a presentare, in forma assicurativa o bancaria, ai sensi del presente Regolamento;
- **Tariffe:** i costi delle prestazioni rese dalle imprese autorizzate quali operazioni e servizi portuali esercitati nell'ambito della circoscrizione dei porti di Augusta, Catania e Pozzallo;
- **Impianto o Terminale Portuale:** area demaniale ove avviene l'interfaccia nave-porto e/o dove l'impresa portuale concessionaria svolge il proprio ciclo delle operazioni portuali, o parte di esso;
- **D.lgs. 272/99:** decreto legislativo n. 272 del 27 luglio 1999, recante i principi generali in materia di sicurezza e igiene del lavoro inerenti alle operazioni e servizi portuali.

## Articolo 41

### Finalità e ambito di applicazione

L'esercizio delle attività portuali, operazioni e/o servizi, è soggetto ad autorizzazione da parte di questa AdSP ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nell'ambito dei porti di Augusta, Catania e Pozzallo ricompresi nella circoscrizione territoriale dell'AdSP, ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94, nonché, per tutto quanto non previsto ai sensi dei relativi regolamenti attuativi di cui al D.M. 585/95 e D.M. 132/01.

## Articolo 42

### Tipologia di servizi portuali

Nell'ambito dei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale dell'AdSP possono essere autorizzati i seguenti servizi portuali:

- a) Pesatura e/o misurazione merci: misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata ed uscita dal porto. Servizio svolto con l'ausilio di pese adeguate (fisse e/o mobili). Le prestazioni accessorie inerente alle operazioni di pesatura, considerato che non sussiste in ambito portuale una struttura pubblica all'uopo dedicata, dovranno essere rese esclusivamente ad operatori portuali ed Amministrazioni pubbliche operanti in ambito portuale. Resta inteso che le dinamiche commerciali afferenti all'ipotesi di che trattasi rimangono circoscritte tra i contraenti;
- b) Marcatura, conteggio e cernita della merce: registrazione delle merci movimentate in ambito portuale. Servizio svolto mediante l'individuazione del quantitativo e della tipologia della merce movimentata. Individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore. Predisposizioni di distinte di imbarco, sbarco, deposito e predisposizione dei documenti relativi alla consegna della merce per le operazioni successive;
- c) Pulizia merci e ricondizionamento colli: attività diretta a migliorare la condizione della merce prima della consegna mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanze protettive o dispositivi specificamente richiesti, incluso attività di rinforzo, rifacimento e rinsaldamento degli imballaggi delle merci;
- d) Rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio su vagoni e carri ferroviari: attività di fissaggio del carico su carri e vagoni ferroviari mediante rizze, tornichetti, tacchi e blocchi nonché attività inverse;
- e) Trasporto merci con mezzi stradali da e per aree interne al porto: servizio di navetta merci consistente nel trasporto di merci tra aree portuali, non contestualmente alle operazioni portuali;
- f) Trasferimento di auto in polizza: attività di trasferimento di auto nuove da area operativa ad area di sosta interna al porto;
- g) Controllo merceologico: attività di controllo quantitativo e qualitativo della merce, ivi compresa l'attività di controllo di cavi movimentati meccanicamente senza l'ausilio di gru o mezzi di sollevamento, mirante a verificare che la stessa non sia affetta da vizi o difetti, svolta da personale in possesso di adeguata qualificazione;
- h) Riempimento, svuotamento e manutenzione contenitori: attività di raggruppamento delle merci ed inserimento nei contenitori e/o vagoni. Svuotamento di contenitori e/o vagoni e distribuzione delle merci agli aventi diritto;
- i) Nolo di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione: attività di noleggio a caldo (incluso operatore) di idonei mezzi meccanici, per la movimentazione di merce e/o carichi eccezionali (fuori sagoma), a favore di imprese portuali titolari di autorizzazione ex art. 16 o 18 della Legge 84/94;

## Articolo 43

### Oggetto e tipologia delle autorizzazioni

L'esercizio delle attività portuali, operazioni e/o servizi, ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94, è soggetto al rilascio delle seguenti specifiche e disgiunte autorizzazioni da parte dell'AdSP:

## OPERAZIONI PORTUALI

- Autorizzazione per conto terzi: consente all'impresa autorizzata di svolgere le operazioni portuali per conto di utenti portuali (vettore marittimo, caricatore, ricevitore e/o per essi ad un rappresentante che dovrà spenderne il nome) e/o per conto di imprese concessionarie che ne facciano richiesta per specifiche motivazioni;
- Autorizzazione per conto proprio: consente all'impresa autorizzata, posta in essere dallo stesso utente portuale (caricatore/ricevitore), di svolgere abitualmente le operazioni portuali relative alle merci di cui essa dispone o è destinataria;
- Autorizzazione in regime di autoproduzione (self-handling): consente al vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore, o per essi ad un loro rappresentante che ne dovrà spendere il nome, l'esercizio di operazioni portuali, in occasione dell'arrivo o partenza di navi, dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze, adeguato e inserito nella tabella di armamento, ovvero nella struttura operativa in ambito portuale, secondo le modalità di cui all'art. 8 del D.M. 585/95, e nel rispetto, altresì, delle prescrizioni all'uopo adottate dall'AdSP nel presente regolamento ed inserite nell'atto autorizzativo.

## SERVIZI SPECIALISTICI COMPLEMENTARI ED ACCESSORI

- Autorizzazione per conto terzi: consente all'impresa di servizi di svolgere servizi portuali per conto di qualsiasi impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali o concessionaria che ne faccia richiesta;
- Autorizzazione per conto proprio: consente, all'impresa di servizi - di fatto posta in essere dalla stessa impresa portuale autorizzata, anche in autoproduzione, o dall'impresa concessionaria - lo svolgimento dell'attività specialistica relativo alle merci di cui queste ultime dispongono o sono destinatarie, o di cui sono incaricate dell'espletamento.

Uno stesso soggetto può conseguire sia l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali, che allo svolgimento di uno o più servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali.

Ai sensi e per gli effetti del comma 1, art. 2 del D.M. 06 febbraio 2001, n. 132, l'impresa titolare di autorizzazione allo svolgimento di servizi portuali può esercitare l'attività su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni portuali, escludendo il ricorso ad altre discipline autorizzative (regolamento delle attività commerciali ex art. 68 del Codice della Navigazione).

## Articolo 44

### Determinazione del numero massimo di autorizzazioni

Il numero massimo di autorizzazioni per l'esercizio di operazioni e servizi portuali è individuato di anno in anno dall'AdSP, sentita la Commissione Consultiva territorialmente competente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, tenuto conto dalle caratteristiche di ogni scalo, l'organizzazione e l'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra e assicurando la compatibilità tra il massimo della concorrenza nell'ambito degli scali ed il massimo sviluppo possibile dei traffici.

Le autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali esercitate in regime di autoproduzione non rientrano nel numero massimo di cui al presente articolo.

Per l'anno 2024, con successivo Decreto del Presidente pro-tempore dell'AdSP, in ottemperanza di quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 585/95, saranno resi pubblici i contingenti numerici degli atti autorizzativi rilasciabili, per i porti di giurisdizione dell'AdSP, come di seguito rappresentato:

### **Porto di AUGUSTA**

- n. 12 (dodici) - operazioni portuali;
- n. 7 (sette) - servizi di pesatura e/o misurazione merci;
- n. 8 (otto) - servizi di marcatura, conteggio e cernita della merce;
- n. 8 (otto) - servizi di pulizia merci e ricondizionamento colli;
- n. 8 (otto) - servizi di rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio su vagoni e carri ferroviari;
- n. 5 (cinque) - servizi di trasporto merci con mezzi stradali da e per aree interne al porto;
- n. 5 (cinque) - servizi di trasferimento di auto in polizza;
- n. 8 (otto) - servizi di controllo merceologico;
- n. 8 (otto) - servizi di riempimento, svuotamento e manutenzione contenitori;
- n. 7 (sette) - servizi di nolo di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione;

### **Porto di CATANIA**

- n. 7 (sette) - operazioni portuali, escluso terminaliste;
- n. 7 (sette) - ogni servizio come elencati al precedente art. 3 escluso servizio di pesatura e/o misurazione merci;
- n. 3 (tre) - servizio di pesatura e/o misurazione merci;

### **Porto di POZZALLO**

- n. 3 (tre) - operazioni portuali in conto terzi;
- n. 2 (due) - operazioni portuali in conto proprio;
- n. 6 (sei) - conto proprio per ciascun servizio portuale;
- n. 3 (tre) - conto terzi per ciascun servizio portuale;

Al fine di darne massima visibilità il Decreto di determinazione sopradetto è pubblicato nelle sezioni "Amministrazione Trasparente", "Portale del Lavoro Portuale" e "Albo Pretorio" del sito internet istituzionale dell'AdSP all'indirizzo web: [www.adspmaresiciliaorientale.it](http://www.adspmaresiciliaorientale.it).

## **Articolo 45**

### **Durata delle autorizzazioni**

Il provvedimento autorizzativo all'esercizio di attività portuali, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8, comma 3, lett.n) e dell'articolo 9, comma 5, lett. f) della Legge 84/94, è rilasciato dal Presidente dell'AdSP, sentito il Comitato di Gestione, per un periodo minimo di anno 1 (uno) e massimo di 4 (quattro).

Gli atti autorizzativi di durata superiore ad anni 4 (quattro), a termini dell'articolo 9, comma 5, lett. g) della Legge 84/94, verranno rilasciati con delibera del Comitato di Gestione, su proposta del Presidente dell'AdSP, determinando,

altresì, l'ammontare dei relativi corrispettivi a titolo di canone nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti citato all'articolo 16, comma 4 della medesima legge.

Per le imprese cui è stata assentita concessione demaniale, ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/94, la durata dell'autorizzazione è pari a quella della concessione assentita. Il rilascio dell'autorizzazione sarà contestuale a quello della concessione e l'eventuale decadenza o revoca della concessione determinerà la decadenza o revoca dell'autorizzazione stessa.

Gli atti autorizzativi di primo rilascio in favore di imprese di nuova iscrizione e/o costituzione, data la difficoltà oggettiva a valutarne la potenziale affidabilità tecnica ed operativa e la sussistenza dei requisiti minimi, fermo restando il rispetto del termine di presentazione dell'istanza nonché il buon esito istruttorio, descritti ai successivi articoli, verranno rilasciati esclusivamente con validità annuale, ovvero in caso di presentazione nel corso dell'anno fino al mese di dicembre del successivo anno, quale arco temporale utile a comprovarne l'operatività.

## TITOLO II

### ATTIVITA' ISTRUTTORIA

#### Articolo 46

##### Istanza e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Le imprese che intendono ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni e/o dei servizi portuali dovranno produrre istanza a firma del legale rappresentante, resa in carta legale in linea con la vigente normativa sull'imposta di bollo, specificando il/i porto/i ricadente/i nella circoscrizione territoriale dell'AdSP ove intende svolgere l'attività. L'istanza inerente al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività portuali potrà essere prodotta anche da rappresentante munito di procura.

***Il titolo rilasciato ha esclusiva validità per lo/gli scalo/i ove si intende svolgere l'attività portuale. Qualora il soggetto istante fosse interessato a svolgere le attività portuali in diversi scali ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'AdSP dovrà essere titolare di distinte strutture organizzative.***

L'istanza finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali conforme al **modulo A** - operazioni portuali in autoproduzione conforme al **modulo A - Self-handling** e/o servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali conforme al **modulo B**, dovrà/anno essere corredata/e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di seguito indicati:

##### 1) Requisiti generali previsti da norme di legge:

- Inesistenza di condanne per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione, con riferimento al titolare dell'impresa ed il/i procuratore/i e, in caso di società agli amministratori, nonché ai componenti del collegio sindacale;
- Idoneità personale e professionale, riferita alle attività da svolgere, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, se ed in quanto applicabile, e consistente, tra l'altro, nell'aver assolto l'obbligo scolastico, ed altresì, attestata da idonea documentazione in ordine all'attività svolta almeno negli ultimi tre anni, nonché dal certificato dei carichi penali pendenti, dal certificato del casellario giudiziale generale e dal certificato antimafia



per il titolare dell'impresa, per il/i procuratore/i e in caso di società per gli amministratori e per i membri del collegio sindacale, ex art. 3 lett.a) del D.M. 585/95;

- Iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le Camere di Commercio, ovvero, nel registro delle società presso il Tribunale civile in caso di società. Nel caso di imprese appartenenti a Stati esteri può essere prodotta documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero, dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale, ex art. 3 lett.b) del D.M. 585/95, per le attività portuali da esercitare;
- Capacità tecnico operativa rispetto all'attività da svolgere, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, leasing o locazione, rapportata al periodo di efficacia dell'autorizzazione richiesta, ovvero non inferiore ad anni uno, ai sensi dell'art. 3 lett.c) del D.M. 585/95. I beni mobili, devono essere dichiarati conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro, e devono essere forniti i dati identificativi (mod., n.telaio, targa), nonché gli estremi della polizza di assicurazione. I mezzi meccanici orizzontali e/o rotabili semoventi destinati ad operazioni di trasporto, sollevamento, trasbordo, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza, marcati CE, muniti di dichiarazione di conformità del costruttore ed essere dotati di libretto d'uso e manutenzione nella lingua dell'utilizzatore nonché, essere idonei alla circolazione, secondo il Codice della Strada, qualora utilizzati fuori dalle aree oggetto di operazioni portuali;
- Capacità organizzativa, consistente nella idoneità ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche finalizzate a migliorare l'efficienza e la qualità delle operazioni e/o servizi resi, ai sensi dell'art. 3 lett.d) del D.M. 585/95;
- Capacità economico finanziaria, attestata dai bilanci inerenti il biennio precedente, ovvero, da dichiarazione bancaria resa da istituto abilitato ai sensi della vigente normativa in materia creditizia, ed in ogni caso, da certificazione del Tribunale competente comprovante l'esclusione di procedimenti di carattere concorsuale, ai sensi dell'art. 3 lett.e) del D.M. 585/95;
- Programma operativo di durata rapportata al periodo di efficacia dell'autorizzazione richiesta, ovvero di durata non inferiore ad un anno, sottoscritto in originale dal Legale Rappresentante, nel quale sia indicato un piano economico-finanziario ed un piano di analisi delle prospettive di traffici/servizi, fornito di quadro sintetico attestante la quantità di merce da movimentare suddivisa per tipologia, giusta disposizione dell'art. 3 lett.f) del D.M. 585/95;
- Prospetto delle tariffe che saranno adottate, per filoni merceologici e per singoli servizi, che avranno validità rapportata al periodo di efficacia dell'autorizzazione richiesta;
- Organico di personale alle dirette dipendenze ed adeguato all'espletamento delle attività programmate, come previsto all'art. 3 lett.g) del D.M. 585/95, attestante mediante organigramma nel quale siano indicati: la qualifica (operai, impiegati, quadri e dirigenti), suddiviso per livelli e profili professionali, la mansione, l'eventuale possesso di patenti ed abilitazioni alla conduzione dei mezzi, assunto o in distacco in forza del vigente CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti e verso i quali sia applicato il trattamento normativo/retributivo minimo dello stesso CCNL. L'elenco dovrà essere corredato da dichiarazione attestante l'iscrizione del personale impiegato per le operazioni autorizzande presso gli enti previdenziali ed assicurativi competenti e



l'avvenuto regolare versamento dei contributi e del premio prescritti, nonché, da copia degli Unilav e del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.), e prodotto sul format dell'allegata "tabella del personale";

- Possesso di un contratto assicurativo, che preveda un massimale per sinistro/infortunio non inferiore a € **2.500.000,00**, stipulato con primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE, che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni e/o servizi portuali, giusta disposizione dell'art. 3 lett.h) del D.M. 585/95. La copertura assicurativa deve essere estesa anche al ristoro delle spese sostenute per responsabilità civili dovute a danneggiamenti sul demanio marittimo durante l'esecuzione delle operazioni portuali che richiedono il ripristino del sedime portuale o di qualsiasi bene demaniale a cui siano stati cagionati danni;
- Conformità ed adeguamento per le imprese che svolgono operazioni su merci varie (solidi alla rinfusa) al Decreto 16 Dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di "Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse") pubblicato sulla G.U. n. 43 del 22/02/2005;
- eventuali certificati in corso di validità attestanti la conformità normativa agli Standard ISO 9001 e/o 14001 e/o 18001 e/o Regolamento EMAS.
- Documento di sicurezza ex art. 4 D.lgs. 272/99, ove indicare tutti gli elementi e gli standard minimi di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento:
  - a) descrizione delle operazioni e/o di servizi portuali oggetto dell'attività dell'impresa richiedente;
  - b) individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in relazione alla tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e dell'attrezzatura portuale utilizzata;
  - c) numero medio di lavoratori ed il loro impiego per ogni tipo di attività portuale, per ogni ciclo ed ambiente di lavoro, con particolare riferimento alla tipologia merceologica;
  - d) descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati dall'impresa per le attività portuali;
  - e) individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da adottare in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività portuali;
  - f) le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e per il pronto soccorso;
  - g) valutazione di rischi da interferenza, in considerazione delle peculiari caratteristiche operative dei piazzali e delle banchine del porto ove svolgere le attività portuali.

#### 1.1) Requisiti particolari prescritti dall'AdSP per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni portuali

- In caso di primo rilascio del titolo, produzione di documenti attestanti nuove acquisizioni di traffici supportati da contratti, dichiarazioni o lettere di intenti, in relazione alle prospettive previste ivi rappresentate dall'impresa nel programma operativo prodotto;
- Compatibilità del programma operativo presentato dall'impresa rispetto al Piano Operativo Triennale ed al Piano Regolatore Portuale adottati dall'AdSP, in relazione, peraltro, alle prospettive di traffici ivi rappresentate dall'impresa;
- Adeguatezza delle attività da esercitare agli standard qualitativi indicati dall'AdSP, anche in riferimento alle esigenze di operatività e di funzionalità dei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'AdSP;

- Altri requisiti particolari prescritti da questa AdSP sentita la Locale Commissione Consultiva e/o il Comitato di Igiene e Sicurezza.

2) Requisiti generali previsti da norme di legge per l'esercizio delle operazioni portuali in regime di autoproduzione (self-handling):

- Quanto previsto al punto 1) Requisiti generali previsti da norme di legge del presente articolo, nel caso di autorizzazioni non occasionali;
- Dotazione da parte della nave di mezzi meccanici idonei e adeguati allo svolgimento delle operazioni da espletare, ex lett.a) comma 4° dell'art. 8 del D.M. 585/95;
- Personale, inserito nella tabella di armamento, ovvero, inserito nell'organico della propria struttura operativa a terra, ove costituita, numericamente adeguato e idoneo ad espletare le operazioni in massima sicurezza, ex lett.b) comma 4° dell'art. 8 del D.M. 585/95. L'equipaggio della nave deve risultare composto da un numero di elementi superiore a quello fissato nel Ruolo equipaggio o documento equivalente, necessario per la condotta nautica della nave e con qualifiche idonee e adeguate, anche per numero, alle operazioni da svolgere. Il personale deve risultare alle dirette dipendenze dei soggetti interessati ed inserito nel ruolo equipaggio o, se inserito nell'organico della eventuale struttura operativa presente nel porto, iscritto nell'apposito registro di cui al successivo art. 50. In quest'ultimo caso i dipendenti devono risultare altresì iscritti nel libro paga dei soggetti interessati con l'indicazione della rispettiva posizione contributiva a terra, nonché del livello e del profilo professionale rivestito;
- Contratto di assicurazione, ex lett.c) comma 4° dell'art. 8 del D.M. 585/95, che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali (Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità dipendenti), stipulato con primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE, che preveda un massimale per sinistro/infortunio non inferiore a € 2.500.000,00;

2.1) - Requisiti particolari prescritti dall'AdSP per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione (self-handling)

- Nel caso di approdi occasionali, l'istanza dovrà contenere domicilio eletto presso un Agente Raccomandatario che eserciti la propria attività nei porti di Catania, Augusta o Pozzallo. Lo stesso Raccomandatario dovrà essere nominato rappresentante processuale in relazione alle eventuali controversie (allegato alla istanza per operazioni portuali in autoproduzione - modulo A - Self-handling), nessuna esclusa, di natura contrattuale ed extracontrattuale, che dovessero insorgere dall'esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione, nonché garante dell'assolvimento degli obblighi e impegni assunti dall'impresa autorizzata ad operare in autoproduzione verso l'AdSP e i terzi. Gli atti sopradetti dovranno essere firmati dai soggetti interessati autenticati nelle forme di legge e depositati in originale;
- Evidenza della quota di capitale effettivamente versato e, per i vettori marittimi stranieri, della forma societaria. Per i vettori extra UE il certificato camerale può essere sostituito con documento equipollente, ovvero con autocertificazione;
- Dichiarazione di ottemperanza alle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro a bordo, anche in chiave sostitutiva del piano di sicurezza di cui al D.lgs. 272/99, al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche in materia di sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del

dirigente e del preposto di cui all'art. 4 del Decreto stesso. Qualora il vettore marittimo interessato movimenti merci pericolose dovrà altresì essere indicato il nominativo del responsabile merci pericolose ai sensi del D.lgs. 40/2000;

I requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione, indicati al presente articolo, devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

Il possesso dei requisiti generali/particolari del presente articolo potrà essere comprovato mediante la presentazione delle attestazioni/documentazioni indicate in calce alle istanze, che sono accluse al presente Regolamento, finalizzate ad ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali (**modulo A**), operazioni portuali in autoproduzione (**modulo A - Self-handling**) o dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali (**modulo B**), e dei loro rispettivi allegati.

L'AdSP verificherà il possesso dei requisiti preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, e periodicamente, almeno con frequenza annuale.

I requisiti debbono sussistere in capo a ciascuna impresa autorizzata o concessionaria e, pertanto, non sono ammesse forme di collaborazione contrattuale con altre imprese finalizzate ad eludere la sussistenza degli stessi.

Ai fini di garantire la massima concorrenza nell'ambito del/i porto/i, l'impresa istante dovrà dichiarare l'esistenza o l'inesistenza di rapporti di controllo o collegamento societario con altre imprese autorizzate, ovvero, concessionarie, dovendosi intendere, a tal fine, per collegamento e controllo le nozioni previste all'art. 2359 del Codice Civile ed essendo rilevante, ai fini del controllo, anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate, o aspiranti tali, siano controllate dalla medesima impresa.

Qualora il numero massimo delle istanze dirette ad ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione ecceda il numero massimo consentito l'AdSP, sentita la locale Commissione Consultiva territorialmente competente ed in applicazione dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione, predisporrà una graduatoria degli istanti, dando priorità alle imprese che possano assicurare un incremento dei traffici con riferimento ai programmi operativi, agli investimenti programmati, al maggior numero degli addetti, nonché, a parità di servizi offerti, alle condizioni di prezzo più conveniente per gli utenti dei servizi.

La graduatoria sarà elaborata a cura dell'ufficio competente con riguardo a quanto indicato dall'art. 3.4, dell'Allegato A) alla Delibera n. 57/2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.), concernente metodologie e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali, tenendo a base di calcolo i seguenti indicatori ponderali qualitativi e quantitativi:

a) pregressa **esperienza** maturata nel settore delle attività portuali, da dimostrarsi mediante la rendicontazione dei volumi di traffico (sub criterio a1) e del numero di navi lavorate (sub criterio a2) nel triennio precedente all'anno di presentazione dell'istanza: **totale 35 punti**

a1) volumi di traffico: **totale max punti 25**

- Ogni 100.000 tonn di merce: punti 1;

a2) numero navi lavorate: **totale max punti 10**

- Ogni 25 navi operate come impresa art. 16: punti 0,5;

b) natura e rilevanza degli **investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali**, quali impianti, attrezzature, tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di safety che di security, compresa la valutazione del finanziamento pubblico/privato utilizzato: **totale 25 punti**

- ogni € 1.000.000 di investimento adeguatamente documentato: punti 2,5

**c) piano occupazionale: totale 25 punti**

- ogni lavoratore portuale con contratto a tempo indeterminato: 0,25 punti

**d) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto: totale 15 punti**

- contratto commerciali o altri atti equipollenti di durata almeno annuale: 5 punti

In caso di imprese con pari punteggio, verrà data preferenza all'impresa che offre tariffe più favorevoli e, ad ulteriore parità di condizioni, sarà data priorità alle richieste di rinnovo.

Le procedure sopradescritte saranno congiuntamente eseguite dal responsabile del procedimento dell'unità organizzativa unitamente al gruppo di lavoro come descritto al successivo articolo 63.

## **Articolo 47**

### **Termine di presentazione delle domande**

L'istanza finalizzata ad ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione, conforme ai modelli allegati, allo svolgimento delle operazioni portuali (**modulo A**), operazioni portuali in autoproduzione (**modulo A - Self-handling**), servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali (**modulo B**), resa nei modi indicati al precedente articolo 46 dovrà essere prodotta preferibilmente entro il giorno 15 (quindici) del mese di novembre dell'anno precedente all'anno/i oggetto di richiesta e, comunque, non oltre il giorno 1 (uno) del mese di dicembre.

Per le imprese titolari di autorizzazione avente validità pluriennale il termine di rinnovo è quello del primo dicembre dell'ultimo anno di validità del titolo stesso.

Come descritto al precedente articolo 45, le istanze finalizzate allo svolgimento delle attività portuali, prodotte nel corso dello stesso anno oggetto di richiesta di autorizzazione, fermo restando l'esito positivo dell'istruttoria di cui al presente regolamento, potranno essere rilasciate per il periodo intercorrente fino al termine del mese di dicembre dell'anno successivo.

L'istanza finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione a carattere occasionale, non richiesta per validità annuale o pluriennale, dovrà essere presentata almeno 48 (quarantotto) ore prima del previsto arrivo della nave. A tal uopo le domande presentate fuori termine non verranno accolte.

## **Articolo 48**

### **Termini di istruttoria: rilascio o diniego dell'autorizzazione**

Sulle istanze di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione, di durata e validità annuale o pluriennale, prodotte nei termini di cui al precedente articolo 47, l'AdSP decide nel termine previsto dalla vigente normativa sul procedimento amministrativo, stabilito in giorni 90 (novanta) dalla data di ricezione, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato o richiesta di ulteriore documentazione, la richiesta si intende accolta.

Nel termine previsto dal procedimento amministrativo, l'AdSP riscontrerà la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta richiedendo, in caso di carenza o irregolarità, di provvedere ad ulteriori integrazioni e/o correzioni.

La richiesta di ulteriore documentazione determina l'interruzione del termine del procedimento che si intende sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa, che dovrà essere evasa entro ulteriori giorni 30 (trenta).

Le istanze che alla scadenza del termine di cui al comma precedente non risultino corrette e formalmente complete saranno respinte, fatte salve specifiche valutazioni dell'AdSP.

Le istanze riscontrate favorevolmente verranno sottoposte ai pareri degli organi collegiali dell'AdSP, Commissione Consultiva locale e Comitato di Gestione propedeutici per legge al rilascio del provvedimento finale.

Dell'esito dell'istruttoria, l'AdSP darà opportuna comunicazione scritta all'impresa istante contestualmente alla richiesta di versamento del corrispettivo e della produzione della cauzione come descritti al successivo articolo 50. Il diniego sul rilascio dell'autorizzazione sarà motivato e notificato per iscritto al soggetto istante.

Preventivamente al rilascio dell'autorizzazione l'impresa dovrà presentare:

- a) copia della ricevuta di pagamento del canone determinato dall'AdSP, all'uopo predisposto e richiesto dall'ufficio competente ed in misura pari a quanto stabilito dal successivo articolo 50;
- b) cauzione di pari importo al canone, a garanzia degli obblighi derivante dall'autorizzazione, da prestare anche mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria emessa secondo la vigente normativa, e con i criteri/requisiti stabiliti al successivo articolo 50.

## Articolo 49

### Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere rinnovata, subordinatamente all'accertamento dei requisiti richiesti per il suo rilascio, nonché dall'esito positivo della verifica sull'andamento del programma operativo presentato dall'impresa.

Sino al rinnovo dell'autorizzazione, ovvero al diniego della stessa, essa si intende prorogata a condizione che sia presentata, nei termini di cui al precedente articolo 47, l'istanza di rinnovo, corredata dalla quietanza dei versamenti riguardanti il canone e l'aggiornamento della cauzione, nonché della documentazione indicata negli allegati richiamati nel precedente articolo 46.

In caso di inottemperanza a quanto sopra, il titolare dell'atto autorizzativo sarà considerato rinunciatario.

Il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere riconosciuto solo dopo che sarà stato completato il prescritto iter e sia stata accertata la persistenza dei requisiti richiesti.

Nel caso di mancato rinnovo l'impresa dovrà versare il canone dovuto, in misura pari a quanto stabilito al successivo articolo, parametrato al periodo intercorrente dalla data di scadenza del titolo e fino alla data del provvedimento di diniego.

## Articolo 50

### Misura dei canoni e delle cauzioni

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni e/o di servizi portuali è subordinato al pagamento di un canone annuale, base e variabile a conguaglio, determinato dall'AdSP.

Per il biennio 2024/2025 si indicano di seguito gli importi da corrispondere a titolo di canone che saranno resi pubblici con successivo Decreto del Presidente pro-tempore dell'AdSP, in ottemperanza di quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 585/95.

Operazioni portuali in conto proprio/terzi

- **€ 4.393,00** (euro quattromilatrecentonovantatré /00) quale canone base annuale, per singolo porto;
- conguaglio nella misura dello **0,2%** in aggiunta al canone base, da computarsi successivamente alla presentazione da parte dell'istante della dichiarazione attestante il fatturato realizzato dalla impresa nell'anno precedente, confermato dal valore della produzione certificato in bilancio, limitatamente all'attività autorizzata;

Operazioni portuali in regime di autoproduzione (self-handling)

- **€ 16.185,00** (euro sedicimilacentottantacinque /00) quale canone annuale, per singolo porto;

(Il predetto importo potrà subire incrementi, connaturati alla tipologia di operazioni portuali da esercitare ed alla tipologia di merci da trattare).

- Il canone per l'esercizio di operazioni portuali in autoproduzione, a carattere occasionale, ovvero ad approdo, è stabilito in **€ 231,00** (euro duecentotrentuno /00). Accertato il corretto espletamento delle operazioni portuali e in assenza di terzi creditori o di richieste di risarcimento, l'AdSP provvede allo svincolo della cauzione. Ove dagli accertamenti l'importo da corrispondersi a titolo di canone risulti superiore a quello già versato, si procederà a trattenere la differenza dalla cauzione. Nel caso di violazioni imputabili ai soggetti interessati ai sensi del presente Regolamento, l'AdSP potrà trattenere l'intera cauzione. In caso di programma per più arrivi e partenze il canone e la cauzione dovranno essere commisurati al complessivo programma.

Servizi portuali in conto terzi

- **€ 2.890,00** (euro duemilaottocentonovanta /00) quale canone base annuale, per singolo porto;
- conguaglio nella misura dello **3%** in aggiunta al canone base, da computarsi successivamente alla presentazione da parte dell'istante della dichiarazione attestante il fatturato realizzato dalla impresa nell'anno precedente, limitatamente all'attività autorizzata;

Servizi portuali in conto proprio/autoproduzione

- Le imprese autorizzate all'espletamento di operazioni portuali che richiedono autorizzazione per l'effettuazione in autoproduzione di servizi portuali (comma 1, art. 3 D.M. 132/2001), dovranno corrispondere all'AdSP un canone determinato nella misura del 20% di quanto la società corrisponde a titolo di canone per l'espletamento di operazioni portuali.

Con riferimento al solo Porto di Pozzallo, il canone annuo da versare per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali in autoproduzione di rizzaggio, derizzaggio, taccatura e fardaggio a bordo delle navi (ad. es. catamano) è confermato con i medesimi criteri previsti per gli anni precedenti (secondo quanto stabilito con Decreto n. 28 del 29/12/2021 della locale Capitaneria oggetto di recepimento) ed è pertanto pari al canone minimo, in esse individuato, ossia € 4.121,66 (quattromilacentoventuno/66) + € 0,34 (zero/34) per ogni mezzo movimentato (rizzaggio /derizzaggio) nell'anno precedente nello scalo in questione.

Per il predetto servizio in autoproduzione l'importo della cauzione è pari all'ammontare del canone.



I predetti importi, saranno indicizzati con cadenza biennale, con prossimo rinnovo per biennio 2026/2027, previo provvedimento di questa AdSP sentite le Commissioni Consultive Locali competenti per porto, in applicazione del coefficiente di rivalutazione dell'indice dei prezzi FOI.

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire in modalità elettronica come previsto dalle norme regolatrici della piattaforma digitale nazionale pago-PA previa notifica, da parte del competente ufficio di questa AdSP, dell'indicatore unico di versamento (IUV) e con le modalità ed entro i termini in esso indicati.

Le imprese che intendano ottenere il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in più porti ricadenti nella giurisdizione dell'AdSP dovranno corrispondere gli importi dei canoni, come sopra determinati, per ogni porto di interesse.

Al fine della determinazione della parte variabile dell'importo da corrispondere a titolo di conguaglio al canone base, è fatto obbligo a tutte le imprese di presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, autocertificazione attestante il valore della produzione in relazione alle attività svolte in ambito portuale e per le quali è stata rilasciata autorizzazione.

Le imprese autorizzate hanno l'obbligo, in fase di presentazione del bilancio, di depositarne copia all'AdSP al fine di procedere alla verifica di quanto dichiarato, ed eventualmente alla rideterminazione dell'importo complessivo del canone da corrispondere.

L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi assunti con l'autorizzazione di che trattasi, da prestare a titolo di fidejussione assicurativa o bancaria, ovvero, mediante deposito in numerario o in titoli di Stato è da intendersi pari all'importo del canone complessivo dovuto dall'impresa e dovrà essere prestata secondo i criteri di seguito riportati:

- avere ad oggetto: garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione ad esercitare nel porto di Catania e/o Augusta e/o Pozzallo le attività portuali ex art. 16 Legge 84/94 a garanzia della regolare corresponsione del canone;
- avere la sottoscrizione autentica del/i rappresentante/i dell'ente o istituto fidejussore;
- se fidejussione assicurativa, dovrà essere stipulata con primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere impegno a provvedere al pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta dell'AdSP, senza possibilità di far valere qualsivoglia eccezione relativa al rapporto principale;
- prevedere l'aggiornamento della stessa sulla base dell'ammontare del canone determinato ogni anno dall'AdSP;
- garantire l'operatività entro la data di rilascio dell'autorizzazione;
- avere validità ed efficacia, mediante tacita proroga, fino allo svincolo della stessa, previa espressa dichiarazione di svincolo dell'AdSP;
- prevedere, in caso di mancato o ritardato pagamento del premio, l'inopponibilità a questa AdSP ai fini della validità della garanzia;
- prevedere rinuncia formale ad eccepire la decadenza di cui all'art. 1957 C.C. a far valere l'invalidità del rapporto in deroga all'art. 1939 C.C. e a sollevare eccezioni che competono al debitore principale ex art. 1945 C.C.;
- prevedere impegno dell'istituto/ente fidejussore, qualora intenda non procedere al rinnovo alla scadenza ovvero procedere alla revoca, di comunicare tale intenzione con preavviso di almeno mesi 3 (tre);



Le imprese autorizzate hanno l'obbligo di aggiornare il valore della garanzia, in misura pari al valore del canone determinato dall'AdSP e, nel caso di revoca o mancato rinnovo della polizza, alla costituzione della cauzione in numerario.

## Articolo 51

### Iscrizione nei Registri

Le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni e/o di servizi portuali sono iscritte in appositi registri, distinti per ciascun porto del Sistema e per tipo di attività portuale, tenuti dall'AdSP ai sensi del comma 3° dell'art. 16 della Legge 84/94.

Nel registro dovranno essere annotate le seguenti notizie:

- Denominazione, sede legale, codice fiscale/partita iva, organigramma societario e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- Data di rilascio e durata e oggetto dell'Autorizzazione;
- Estremi della copertura assicurativa: compagnia emittente e numero di polizza;
- Nominativi dei dipendenti, comprensivo dei dati anagrafici, della qualifica e livello professionale, data di assunzione e dell'eventuale distacco;
- Elenco delle attrezzature e mezzi meccanici, comprensivo dei dati identificativi e titolo di possesso;
- Tariffe;
- Ammontare del canone, base e conguaglio, ed estremi del versamento;
- Annotazioni e attività di vigilanza.

Al fine di garantire la sicurezza nell'espletamento delle attività portuali, i lavoratori alle dipendenze delle imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento sono iscritti nel registro, giusta disposizione impartita dal comma 2°, art. 24, della Legge 84/94.

Nel registro dei lavoratori dovranno essere annotate le seguenti notizie:

- Dati anagrafici, comprensivi del codice fiscale;
- L'impresa da cui dipende;
- Qualifica professionale rivestita, livello di inquadramento e mansione cui è adibito;
- Data di assunzione/cessazione del rapporto di lavoro, e periodo di eventuale distacco;

*Al fine di darne massima visibilità l'elenco delle imprese portuali e di servizi specialistici autorizzate, unitamente ai piani tariffari di ciascuna, è pubblicato nella sezione "Portale del Lavoro Portuale" del sito internet istituzionale dell'AdSP all'indirizzo web: [www.adspmaresiciliaorientale.it](http://www.adspmaresiciliaorientale.it).*

## TITOLO III

### OBBLIGHI DELLE IMPRESE AUTORIZZATE E/O CONCESSIONARIE E DISPOSIZIONI OPERATIVE

## Articolo 52

### Obblighi e responsabilità derivanti dall'autorizzazione

L'impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni e/o servizi portuali assume la figura di "datore di lavoro" e, come tale, ha la responsabilità dell'organizzazione, della direzione, del coordinamento della sicurezza e dell'igiene del luogo di lavoro ove esercita l'attività in applicazione delle disposizioni del D.lgs. 272/99 e, in quanto applicabile del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche. La stessa è obbligata:

- a svolgere la propria attività con personale proprio e mezzi facenti parte della capacità tecnico operativa indicati all'atto della presentazione dell'istanza, fatta salva la facoltà di ricorrere in caso di picchi di lavoro all'utilizzo di personale dell'Impresa/Agenzia Interinale, osservando quanto disposto dal successivo articolo 55 e comunque, quanto impartito dal Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo. L'impiego di mezzi non inclusi nell'elenco depositato costituisce caso eccezionale previamente riconosciuto ed autorizzato dall'AdSP concedente. Al fine predetto, il titolare dell'impresa interessata deve presentare tempestiva istanza integrativa esplicitante i motivi, corredata da copia del titolo di disponibilità del mezzo d'opera per il quale viene richiesta integrativa autorizzazione d'impiego;
- all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale, di polizia in genere, di tutela ambientale.
- al rispetto delle norme tributarie, previdenziali ed assistenziali, nonché, al rispetto del vigente CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti. La tabella di inquadramento INAIL ed il codice di attività devono corrispondere all'attività realmente effettuata dall'impresa e per la quale è rilasciato l'atto autorizzativo;
- a comunicare per iscritto all'AdSP ogni modifica dell'organico dei propri dipendenti, ivi compresi quadri e dirigenti, ovvero variazioni della posizione INAIL, entro il termine di gg. 5 (cinque) dalla variazione. Resta inteso che le variazioni del personale non devono in alcun modo pregiudicare il perseguimento del programma operativo dell'impresa prodotto in sede di istanza all'AdSP e che eventuali carenze di personale devono essere immediatamente ripianate;
- ad informare l'AdSP, sui percorsi formativi ed i relativi programmi che intende realizzare a favore dei propri dipendenti. Le informazioni sui piani di formazione rese saranno utili alla elaborazione del "Piano dell'organico del porto" a valere quale documento strategico per la redazione dei piani di intervento in favore del personale dipendente delle imprese portuali autorizzate nei porti di Augusta, Catania e Pozzallo;
- a conservare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione il livello di capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa nonché lo standard qualitativo delle attività rese corrispondente a quella dichiarata e documentata al momento della presentazione della domanda;
- a comunicare per iscritto all'AdSP ogni modifica alla composizione societaria, entro il termine di gg.5 (cinque) dalla variazione;
- ad eseguire, in caso di nuove assunzioni, anche a tempo determinato, una indagine cognitiva presso l'Impresa/l'Agenzia Interinale operante in porto, dandone comunicazione a questa AdSP;
- al rispetto ed osservanza delle condizioni e prescrizioni fissate nell'autorizzazione rilasciata dall'AdSP;
- al rispetto ed osservanza di ogni provvedimento emanato dall'AdSP, e dalle altre amministrazioni competenti;
- a soddisfare le richieste dell'AdSP, ai fini di rilevamenti statistici, studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l'AdSP ritenga utile nell'ambito ed al fine della propria attività di vigilanza e controllo;

- a consentire all'AdSP l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità, l'efficienza delle attività espletate, nonché della corretta applicazione delle tariffe;
- (solo per le imprese autorizzate in conto terzi) a dare comunicazione all'AdSP di ogni e qualsiasi variazione delle tariffe adottate e depositate;
- a produrre, entro il mese di dicembre dell'anno di validità dell'autorizzazione, sia essa annuale che pluriennale, apposita dichiarazione dalla quale risulti la realizzazione degli obiettivi prefissati dal programma operativo preventivamente presentato ed eventualmente le cause degli eventuali scostamenti;
- (solo per le imprese titolari di autorizzazione pluriennale) oltre alla dichiarazione di cui al precedente punto, alla stessa data si dovrà trasmettere l'elenco aggiornato dell'organico, le tariffe, ovvero dichiarazione della insussistenza di variazioni rispetto alla documentazione preventivamente depositata;
- (solo per le imprese titolari di autorizzazione pluriennale) a produrre annualmente l'elenco dei mezzi in dotazione corredato delle copie fotostatiche dei libretti già vidimati dai competenti uffici ispettivi;
- ad informare l'AdSP e la Capitaneria di Porto, prima di ogni avviamento di personale e mezzi allo svolgimento di operazioni portuali, mediante produzione della comunicazione di esecuzione di operazione portuale compilata sul *fac-simile* che si allega al presente regolamento, e con le notizie e indicazioni contenute al successivo articolo 57. La mancata produzione della suddetta comunicazione comporterà l'immediata sospensione della operazione portuale in fase di svolgimento;
- alla pulizia, e/o bonifica in caso di sostanze pericolose, delle banchine oggetto di operazioni di carico e/o scarico e/o movimentazione di merce, da effettuarsi tramite impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di pulizia (bonifica) e trasporto a discarica dei materiali residui del carico. L'inosservanza di detto obbligo comporterà l'affidamento dell'incarico per la pulizia e/o bonifica d'ufficio al soggetto abilitato, con addebito dei relativi oneri a carico dell'Impresa inadempiente;
- a contattare, al termine delle operazioni portuali, il soggetto gestore del servizio, al fine di provvedere alla raccolta e trasporto a smaltimento dei residui del carico, così come previsto dal D.lgs. 197/2021 e s.m.i. ed altresì disciplinato dai vigenti piani di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico provenienti dalle navi;
- a rispettare norme/ordinanze e/o regolamenti di questa AdSP, nel caso di occupazione temporanea del demanio marittimo per il deposito temporaneo di merce in attesa di imbarco o sbarcata, da stoccare presso i piazzali portuali commerciali dei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'AdSP;
- a rispettare l'adempimento degli oneri assunti verso parte committente, rispondendo quale soggetto direttamente responsabile, dei danni eventualmente cagionati o subiti nell'esercizio dell'attività d'impresa, alle persone, alle cose, ai beni demaniali, di terzi ed agli arredi portuali. L'AdSP concedente è manlevata in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o richiesta di risarcimento danni comunque riconducibili all'attività espletata;
- a stipulare, nell'ipotesi in cui si avvalga di un'impresa di servizi, anche se in veste di impresa terminalista, apposito negozio giuridico, recante le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione e le responsabilità delle parti;

- al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, astenendosi da qualsiasi comportamento che abbia l'obiettivo o l'effetto di restringere o falsare la concorrenza sul mercato delle operazioni e dei servizi portuali.

Per le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione (Self-handling), ferma l'applicazione delle norme di legge e di regolamento applicabili adottate anche a livello nazionale, l'esercizio delle attività da parte della richiedente è subordinato inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i soggetti interessati ovvero gli agenti marittimi raccomandatari come garanti dell'adempimento dei vettori marittimi, sono gli unici responsabili dell'espletamento delle operazioni portuali, anche riguardo a qualunque danno arrecato a persone e/o cose in ragione di queste, nonché del ripristino, al loro termine, dello stato delle banchine e degli spazi operativi. Tanto le prime che i secondi dovranno essere occupati per la sola durata delle operazioni portuali prevista in autorizzazione. Del superamento di tale termine, per qualunque ragione anche indipendente dalla volontà dei soggetti interessati, sono tenuti responsabili questi ultimi;
- l'AdSP è manlevata in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o condanna che possa derivare all'impresa dall'uso dell'autorizzazione;
- i mezzi da impiegarsi nelle attività in autoproduzione devono essere nella disponibilità del vettore autorizzato; non è consentito ai soggetti interessati di avvalersi di mezzi meccanici non presenti sulla nave, benché in dotazione loro o di altri, compresi i concessionari o gli agenti marittimi, per quanto muniti delle necessarie autorizzazioni all'operatività in ambito portuale;
- non è permessa l'integrazione dell'organico con personale alle altrui dipendenze;
- i mezzi meccanici di cui deve essere dotata la nave devono risultare pienamente efficienti ed in regola con le disposizioni vigenti in materia, anche ai fini assicurativi, nonché idonei all'espletamento delle operazioni da espletare; a questi effetti dovrà essere documentato lo stato e le condizioni di detti mezzi di bordo, nonché l'esecuzione ed il superamento delle visite periodiche cui gli stessi devono essere sottoposti;
- l'equipaggio della nave deve risultare composto da un numero di elementi superiore a quello fissato nel Ruolo equipaggio o documento equivalente, necessario per la condotta nautica della nave e con qualifiche idonee e adeguate, anche per numero, alle operazioni da svolgere. Il personale deve risultare alle dirette dipendenze dei soggetti interessati ed inserito nel ruolo equipaggio o, se inserito nell'organico della eventuale struttura operativa presente nel porto, iscritto nell'apposito registro di cui al precedente articolo 51. In quest'ultimo caso i dipendenti devono risultare altresì iscritti nel libro paga dei soggetti interessati con l'indicazione della rispettiva posizione contributiva a terra, nonché del livello e del profilo professionale rivestito;
- l'attività dovrà essere svolta in conformità al piano di sicurezza previsto dal D.lgs. 272/99, e dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- la copertura assicurativa, per un massimale di **€ 2.500.000,00**, dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE; i soggetti interessati dovranno tuttavia avvalersi di adeguata copertura P&I in relazione ai rischi insorgenti dall'autoproduzione. La documentazione dovrà comunque attestare il rinnovo e comunque la piena sussistenza della predetta copertura assicurativa, oltre al regolare pagamento dei premi assicurativi;
- l'impresa si impegna altresì a fornire tutte le informazioni che l'AdSP riterrà di chiedere;

- Entro 24 (ventiquattro) ore dalla partenza della nave operata in autoproduzione, ovvero dall'ultima nave nell'eventualità di autorizzazione per più arrivi e partenze, i vettori marittimi dovranno consegnare all'AdSP la nota di riepilogo delle operazioni effettuate.

## Articolo 53

### Adempimenti in materia di safety e security

L'impresa titolare dell'autorizzazione, nella qualità di "datore di lavoro" responsabile delle operazioni portuali da svolgere è obbligata al rispetto delle disposizioni del D.lgs. 272/99, e in quanto applicabile del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed è, altresì, responsabile dell'attività della/e impresa/e di servizi, che esegue/ono prestazioni per suo conto. Per quanto precede, inoltre, il datore di lavoro committente, avendo la disponibilità giuridica dei luoghi ove si svolge/ono la/e operazione/i portuale/i (concessione demaniale marittima di area o occupazione di banchina pubblica) deve riassumere nel Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) il sistema idoneo per far fronte ai rischi da interferenza supportando con procedure chiare, rigorose e praticabili le fasi in interazione curandone la reale familiarizzazione da parte delle maestranze delle imprese coinvolte, anche in relazione ai rischi specifici di bordo in coordinamento con il comando nave.

L'impresa portuale, anche terminalista, nella qualità di datore di lavoro responsabile delle operazioni portuali da svolgere è obbligata ad espletare l'attività di valutazione ed a fornire informazioni sui rischi, nonché, ad individuare le procedure da adottare nell'espletamento delle operazioni portuali, nei confronti di soggetti che, in linea teorica sono da considerarsi esterni al vero e proprio ciclo operativo, ma da cui in realtà sono fortemente coinvolti: autotrasportatori, spedizionieri doganali, agenti marittimi, provveditori navali, periti assicurativi etc.. Ogni soggetto "esterno" ottenuto autorizzazione ad accedere alle aree operative, per via delle loro funzioni, interviene nelle fasi operative del ciclo operativo portuale e, pertanto, il datore di lavoro deve individuare le procedure che evitino la presenza incontrollata di questi in aree a rischio, predisponendo istruzioni vincolanti sui comportamenti che gli stessi devono osservare durante le operazioni di carico/scarico nonché ritiro/consegna delle merci.

Nella fase di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), i datori di lavoro delle imprese autorizzate, devono prevedere, nel caso di operazioni portuali che prevedano interazione "uomo a piedi – mezzo", un'accurata valutazione per giungere alla implementazione di procedure praticabili ed efficaci per consentire "all'uomo a piedi" di svolgere il proprio lavoro in condizione di massima sicurezza.

Nel caso di attività portuali che prevedano sbarco e/o imbarco di "passeggeri" da nave traghetto presso i piazzali/banchine/aree in concessione, l'impresa autorizzata, anche terminalista, nella qualità di datore di lavoro responsabile dell'area concessa e/o affidata e/o utilizzata è garante della salute e sicurezza ed è responsabile di ogni ed eventuale danno che si arrechi a questi. Pertanto, è obbligato a prevedere misure tecniche/organizzative, mediante apposizione di barriere fisiche/camminamenti/separazioni di percorsi, finalizzate ad escludere ogni possibile interferenza dei "passeggeri" con i mezzi portuali utilizzati per lo svolgimento delle operazioni portuali, secondo le indicazioni impartite dalle Autorità competenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione, nella qualità di "datore di lavoro", deve vigilare affinché tutto il personale che a qualsiasi titolo prende parte alle operazioni portuali indossi i previsti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 272/1999 e in generale nel D.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Le imprese autorizzate sono obbligate alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di "Disciplina degli adempimenti di security nei porti", ovvero:

- adottare tutte le misure previste dai piani di security delle singole facilities in applicazione dell'I.S.P.S. Code degli impianti portuali come prescritto dal regolamento comunitario n. 725 del 2004, ivi inclusa la formazione del personale deputato all'osservanza delle disposizioni indicate dalle predette normative;
- ottemperare a tutte le misure contenute nei piani adottati in conformità al D.lgs. 203/2007 e s.m.i.;
- comunicare al PFSO il/i nominativo/i del personale dell'impresa con compiti di security;
- attuare tutti gli adempimenti in materia stabiliti da norme, regolamenti, circolari, ordinanze, nonché, titoli concessori emanati o rilasciati dagli organi competenti.

## Articolo 54

### Rapporti tra imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali

In linea generale, l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali è legittimamente rilasciata per il compimento dell'intero ciclo operativo da parte dell'impresa autorizzata mediante l'utilizzo di personale e risorse proprie, preventivamente valutate dall'AdSP in fase di rilascio dell'autorizzazione, rispondenti ai fini dell'assolvimento del programma operativo e comunque sempre nel rispetto delle disposizioni descritte nel precedente articolo 53. Pertanto, non sono ammesse forme di collaborazione riferite all'intero ciclo delle operazioni portuali tra imprese portuali. Tuttavia, allo stesso ciclo possono concorrere più imprese, quando le condizioni di sicurezza lo consentono, previa redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), e quando sussistono i seguenti presupposti:

- ogni impresa sia responsabile dello svolgimento delle operazioni costituenti il ciclo operativo, anche sulla stessa nave, ma su diverse stive/garages/ponti;
- nel caso in cui si faccia ricorso alla interazione, ossia quando ciascuna impresa sia responsabile, su di una porzione delle operazioni che compongono il ciclo (imbarco/sbarco, deposito, trasbordo, movimentazione, stivaggio e/o disstivaggio). Affinché l'interazione abbia esito devono sussistere le seguenti condizioni:
  - a) deve esserne fatta espressa richiesta, sia da parte della impresa che intende terziarizzare il proprio ciclo nave che dalla esecutrice della porzione di ciclo operativo, all'atto della presentazione della istanza e deve esserne prodotto apposito negozio giuridico, recante le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione e le responsabilità delle parti da allegare al programma operativo preventivamente prodotto dalle stesse;
  - b) l'ipotesi di interazione tra imprese deve avere durata pari a quella del titolo abilitativo e comunque non inferiore ad un anno;
  - c) l'impresa che intende terziarizzare il proprio ciclo produttivo dovrà indicare nella propria istanza il soggetto individuato tra i soggetti già autorizzati ex art. 16 della Legge 84/94 cui esternalizzare e l'attività a carico di quest'ultima;
  - d) sia da escludere il ricorso alla interazione per eludere le norme che regolano la fornitura di manodopera e/o lavoro portuale temporanea ai sensi dell'art. 17 della Legge 84/94;



- in analogia, fatto salvo l'obbligo di esercizio diretto della concessione assentita per l'esecuzione di operazioni portuali ex art. 18 della Legge 84/94, che impedisce ogni rapporto di appalto tra l'impresa concessionaria ed altre imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, l'AdSP può autorizzarne l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94, all'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo, su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, ferma restando l'osservanza degli obblighi demandati dalla normativa vigente e richiamati nei precedenti articoli 52 e 53, a condizione che:
  - a) l'oggetto dell'appalto non sia rivolto a soddisfare esigenze di manodopera e/o lavoro temporaneo;
  - b) l'oggetto dell'appalto scaturisca da un rapporto contrattuale la cui durata non sia inferiore ad un anno (durata ordinaria dell'autorizzazione), fatta salva la facoltà di recesso in caso di inadempienza contrattuale dell'impresa autorizzata. In ogni caso le motivazioni del recesso devono essere preventivamente motivate per scritto all'AdSP ai fini della tutela di quanto previsto alla linea precedente;
  - c) il soggetto appaltatore assuma su di sé il rischio economico e le responsabilità del datore di lavoro;
  - d) il soggetto appaltatore sia proprietario o abbia la disponibilità dei mezzi necessari all'espletamento del servizio. Forme di leasing o di affitto/comodato dei mezzi sopradetti tra appaltante ed appaltatore costituiscono elementi da valutarsi quale sintomo di appalto vietato;

L'attività del soggetto concessionario appaltante deve comunque essere prevalente rispetto alle attività appaltate. La prevalenza si deve intendere da un punto di vista strutturale e di organici.

L'inosservanza delle previsioni contenute nel presente articolo con particolare riferimento al divieto di appalto di manodopera ex L.1369/60 è sanzionato, previa diffida, con la revoca dell'autorizzazione.

In ogni caso, e qualora più imprese portuali autorizzate utilizzino, per lo svolgimento delle operazioni portuali in promiscuità, e/o nei casi anzidetti, le stesse aree portuali o aree vicine non rigidamente separate tali che possano generare interferenze, i rappresentanti legali, datori di lavoro di ciascuna impresa hanno l'obbligo di valutare congiuntamente i rischi da interferenza, produrre un Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) condiviso ed informare degli stessi e formare i propri lavoratori.

## Articolo 55

### Rapporti tra imprese autorizzate e impresa/agenzia Interinale

Le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali hanno l'obbligo, per sopperire alle emergenze dovute a carenze di personale in occasione di picchi di lavoro, di richiedere le prestazioni di lavoro occasionali all'unico soggetto, qualora esistente, autorizzato allo scopo, ai sensi dell'art. 17 della Legge 84/94, che risulta individuato e autorizzato dall'AdSP. In capo alle imprese portuali richiedenti (quale datore di lavoro) permane la piena responsabilità dell'esercizio e coordinamento delle operazioni e/o dei servizi che sono autorizzate a svolgere, ivi inclusi gli obblighi connaturati alla sicurezza dei lavoratori di cui alla vigente normativa come descritta al precedente articolo 53.

La fornitura di lavoro portuale temporaneo è effettuata in conformità a quanto richiesto dalle imprese utilizzatrici, mediante l'avviamento dei lavoratori singoli o in gruppi coordinati. In caso di richieste per gruppi di lavoratori coordinati, gli stessi dovranno operare con una propria specifica organizzazione che preveda sempre la presenza di un responsabile dell'Agenzia Interinale autorizzata ai sensi dell'art. 17 della Legge 84/94 in grado di organizzare il gruppo secondo le indicazioni delle imprese utilizzatrici e nel rispetto di tutte le normative relative alla sicurezza.



Qualora l'Impresa/Agenzia Interinale non riuscisse a soddisfare la richiesta di manodopera, la stessa deve rivolgersi alle agenzie esterne di lavoro temporaneo quale soggetto utilizzatore, dandone comunicazione all'AdSP.

Qualora l'Impresa/Agenzia Interinale si rendesse inadempiente nella fornitura di manodopera e non si dimostrasse disponibile ad accedere all'interinale esterno al porto, in via eccezionale e temporanea, sarà consentito, previa autorizzazione dell'AdSP, il ricorso diretto dell'impresa autorizzata che avesse bisogno di personale alle agenzie interinali esterne al porto, al fine di poter svolgere tempestivamente ed adeguatamente le operazioni portuali affidategli.

L'Impresa/Agenzia Interinale autorizzata è tenuta allo svolgimento della propria attività nel rispetto della parità di trattamento nei confronti delle Imprese utilizzatrici, dando priorità alla fornitura di manodopera in ordine alla data di arrivo della richiesta.

L'Impresa/Agenzia Interinale autorizzata è tenuta a predisporre e a trasmettere all'AdSP, prima dell'inizio dell'attività, un resoconto che disciplini in dettaglio l'avviamento al lavoro.

Qualora l'Impresa/Agenzia Interinale non sia istituita, in via eccezionale e temporanea, sarà consentito il ricorso diretto dell'impresa autorizzata che avesse bisogno di personale alle agenzie interinali esterne al porto.

## Articolo 56

### Rapporti tra imprese concessionarie, imprese autorizzate e vettori marittimi

Ferma l'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 272/99 e, in quanto applicabile del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche, come descritte al precedente articolo 53, le imprese concessionarie trasmettono alle imprese autorizzate fornitrici di servizi le informazioni relative ai rischi specifici dell'attività da svolgersi all'interno delle aree in concessione, nonché quelle relative alle attività eventualmente da svolgersi a bordo delle navi attraccate alle banchine dell'impresa concessionaria. Quest'ultima è tenuta a chiedere al comando nave l'esistenza di profili di rischio specifico che possano rilevare, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, da parte della medesima ovvero delle imprese autorizzate operanti nella concessione.

L'impresa concessionaria, le imprese autorizzate e vettori marittimi sono tenuti a cooperare, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa ed a coordinare i rispettivi interventi di prevenzione e protezione relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi reciprocamente le informazioni al riguardo rilevanti.

L'impresa concessionaria è tenuta a verificare che, nell'esecuzione delle attività da essa affidate alle imprese autorizzate, vengano osservate le prescrizioni di legge, di Regolamento e dell'atto concessorio in materia di igiene ambientale, antinfortunistica e, in genere, ogni disposizione in materia di sicurezza sul lavoro.

## Articolo 57

### Comunicazione di esecuzione operazione portuale

L'impresa autorizzata, non terminalista, prima dell'avvio al lavoro del proprio personale allo svolgimento di qualsivoglia operazione portuale deve inviare la comunicazione esecuzione operazioni portuali, prodotta sul fac-simile allegato, 24 ore prima dell'avvio del turno di lavoro, con indicate le seguenti informazioni:

- nominativo e tipologia della nave, banchina operativa (in caso di aree demaniali non soggette a titoli concessori);

- tipo di operazione (sbarco e/o imbarco), tipologia merceologica, tonnellate da movimentare, numero di mezzi pesanti, numero di autovetture in polizza, numero di autovetture a seguito dei passeggeri;
- nominativo del personale da avviare al lavoro distinto tra personale iscritto al libro unico e avviato in forza dell'art. 17 della Legge 84/94, ovvero somministrato da Agenzie esterne al porto;
- tipologia di mezzi meccanici utilizzati;
- nominativo del Foreman responsabile delle operazioni portuali e/o del Coordinamento operativo tra più operazioni portuali.

La comunicazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa dall'impresa per conoscenza alla locale Capitaneria di Porto.

L'AdSP, per facilitare un costante confronto finalizzato all'elevazione degli standard della salute e sicurezza del lavoro nel corso delle operazioni portuali, potrà promuovere incontri di coordinamento, con periodicità funzionale a detto obiettivo, tra i datori di lavoro delle Imprese portuali, i rispettivi RSPP, RLS, la ASL territoriale e l'Ispettorato del lavoro territorialmente competenti.

## Articolo 58

### Disposizioni operative

L'attività di impresa non terminalista, per l'esercizio delle operazioni portuali in conto proprio e/o in conto terzi, viene esercitata sulle banchine pubbliche dei porti del sistema destinate allo scopo dall'AdSP.

Prima dell'avvio delle operazioni portuali l'impresa esecutrice deve provvedere a porre in essere i seguenti adempimenti:

- dovrà assicurare la perimetrazione e la segnalazione con cartellonistica delle aree interessate mediante barriere fisiche, al fine di impedire il transito a tutti coloro non espressamente autorizzati. La delimitazione non dovrà arrecare intralcio alla viabilità operativa delle banchine o piazzali, nonché alle operazioni di ormeggio o disormeggio della/e nave/i. Le aree interessate alle operazioni portuali sono, altresì, nella temporanea disponibilità dell'impresa esecutrice dello svolgimento delle stesse a decorrere dalla conclusione delle operazioni di ormeggio dell'unità navale ove svolgere le operazioni portuali;
- dovrà assicurare, nella qualità di responsabile, l'organizzazione, la direzione, ed il coordinamento della sicurezza e dell'igiene del luogo di lavoro dell'area temporaneamente utilizzata, nonché la formazione sui rischi specifici per tipologie di merci pericolose, fornendo i correlati e specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Il datore di lavoro o suo delegato è responsabile dell'accesso all'area operativa oggetto delle operazioni portuali.

L'attività di impresa per operazioni portuali in regime di autoproduzione viene esercitata, con le stesse prescrizioni di cui sopra, sulle banchine individuate di volta in volta dall'AdSP.

In qualunque delle ipotesi sopra riportate resta fermo il rispetto delle modalità di security riportate nel precedente articolo 53.

L'autoproduzione può essere consentita anche in aree portuali date in concessione a terzi, purché l'accesso di terzi alle aree in concessione per l'espletamento di operazioni portuali sia specificatamente previsto nell'atto di concessione rilasciato a favore dell'impresa concessionaria ovvero quest' ultima abbia prestato specifico e preventivo

nulla osta e, comunque, compatibilmente con le esigenze di organizzazione della normale attività della stessa e del relativo ciclo operativo e comunque sempre nel rispetto delle disposizioni descritte al precedente articolo 53.

Qualora, in base alle domande di autorizzazione presentate, il soggetto interessato riscontri la mancanza o l'insufficienza di spazio pubblico idoneo per le proprie specifiche esigenze, lo stesso provvederà a richiedere ad una o più imprese concessionarie la disponibilità di spazi operativi di cui non sia previsto l'utilizzo nell'arco di tempo oggetto della richiesta e nel tempo ragionevolmente anteriore e successivo, onde garantire ragionevoli margini di flessibilità per l'esecuzione delle operazioni portuali.

Ferma l'esclusione dell'accesso per le aree in concessione rispetto alle quali il concessionario non abbia consentito l'accesso di terzi alle aree stesse per l'espletamento di operazioni portuali, è comunque escluso il diritto dell'impresa operante in autoproduzione di occupare spazi o banchine in concessione per le quali, in occasione dell'arrivo della nave operante in autoproduzione, il concessionario sia ragionevolmente in grado di dimostrare che questi avrà necessità di impiego di tali spazi e banchine per la propria attività.

Nei casi di cui sopra, l'AdSP provvederà al rilascio dell'autorizzazione dopo aver ricevuto, dichiarazione di disponibilità delle imprese concessionarie, che le stesse dovranno far pervenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta.

In caso di utilizzo di spazi operativi per l'autoproduzione, alle imprese concessionarie potrà essere riconosciuta la corresponsione di un importo pari al doppio della frazione giornaliera della rata di canone annuale relativa alla porzione impegnata, per il numero di giorni in cui l'occupazione ha avuto luogo, anche a compenso del minor utilizzo del bene concesso e dell'attività sostenuta per garantire comunque l'operatività e l'agibilità delle banchine coinvolte. Tale importo sarà corrisposto in sede di versamento della rata di canone per l'anno successivo o all'atto di cessazione della concessione qualora questo sia precedente.

In ogni e qualsiasi ipotesi sopra riportata, i lavoratori avviati, siano essi dipendenti da un qualunque datore di lavoro autorizzato ad esercitare in porto ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della Legge 84/94, devono rispettare quanto impartito nel documento di valutazione dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività all'uopo predisposto.

Le imprese autorizzate e i soggetti che operano in autoproduzione sono direttamente responsabili verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti, nonché verso la medesima e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone, alle cose ed alle proprietà nell'esercizio dell'autorizzazione.

In caso di attività resa a favore delle imprese concessionarie, ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/94, queste ultime restano responsabili nei confronti dell'AdSP per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi assunti in sede di concessione.

L'AdSP è manlevata in maniera assoluta da qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle autorizzazioni, per i quali rimangono responsabili i soggetti autorizzati.

Ai fini dell'accesso alle aree portuali, le imprese autorizzate in persona del legale rappresentante devono osservare quanto disposto dalle ordinanze emanate dall'AdSP.

Nel caso di avvenimenti infortunistici nel corso delle operazioni portuali, il datore di lavoro dell'impresa, ovvero suo delegato, entro 24 (ventiquattro) ore dall'evento, deve inviare una comunicazione all'AdSP ed alla ASP territorialmente competente, ove sono riportate le informazioni dell'infortunio mediante la comunicazione dei seguenti dati e/o elementi:

1. luogo, ora e dinamica dell'incidente;

2. il/i nominativo/i e i dati identificativi del/dei lavoratore/i coinvolti, dati anagrafici ed inquadramento e mansione;
3. copia del/dei certificato/i medico/i redatto/i da medico del pronto soccorso recante le eventuali patologie riscontrate in esito all'evento e i relativi giorni di prognosi;
4. eventuali annotazioni e/o dichiarazioni del RLS, del RSSP e del medico competente sul caso.

Successivamente all'evento infortunistico e, comunque nei termini previsti, l'Impresa deve procedere alla rielaborazione/aggiornamento, ove necessario, del Documento di Valutazione dei Rischi come previsto dalle norme vigenti in materia, e darne comunicazione ed eventualmente produrne copia all'AdSP

## TITOLO IV

### ATTIVITA' DI CONTROLLO, VIGILANZA E ADEMPIMENTI CORRELATI

#### Articolo 59

##### Verifica annuale del piano operativo

L'AdSP, accerterà annualmente, entro la data di determinazione del numero massimo delle imprese autorizzabili descritto al precedente articolo 44 e, comunque, entro la data di rinnovo delle autorizzazioni (mantenimento per le pluriennali), al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 5 del D.M. 585/95, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo delle singole imprese autorizzate e/o concessionarie, anche sulla scorta della documentazione prodotta dalla Impresa.

La verifica verterà, in base a quanto dichiarato dall'impresa nel piano operativo, in sede di richiesta di autorizzazione ed in particolare accerterà:

- la situazione economica e finanziaria;
- il rispetto dei piani di investimento;
- il valore delle prestazioni affidate ad altri soggetti;
- la consistenza degli organici sia dal punto di vista numerico che degli inquadramenti professionali;
- l'attuazione dei piani di formazione ed aggiornamento del personale ed il rilascio delle relative certificazioni;
- il valore del fatturato attivo/passivo;
- le quote di merce movimentata;
- le quote di traffici acquisite;
- gli standard di qualità dei servizi resi.

#### Articolo 60

##### Vigilanza

L'AdSP esercita la vigilanza sulla corretta applicazione di quanto impartito dal presente Regolamento, con particolare riguardo all'impiego del personale iscritto nel registro di cui all'art. 24, comma 2, della Legge 84/94, richiamato nel precedente articolo 51, alla puntuale applicazione delle tariffe adottate, nonché sull'osservanza, durante l'espletamento delle attività da parte delle imprese autorizzate, delle disposizioni di Legge, del D.lgs. 272/99 ed alle altre disposizioni in materia di igiene, sicurezza ed ambientali.

A tal fine l'AdSP potrà sempre richiedere:

- ogni necessario elemento di giudizio ed effettuare ispezioni o sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle attività;
- ogni utile documentazione volta ad accertare l'effettivo possesso, o la permanenza, dei requisiti previsti, ovvero ad aggiornare i dati acquisiti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

L'AdSP esercita specifica vigilanza anche sull'ottemperanza da parte dell'impresa autorizzata dei programmi di formazione che, in sede di domanda, la stessa ha dichiarato di porre in essere a favore del proprio personale. L'attività di vigilanza è esercitata, come disciplinato dall'art. 31 della Sezione I, dagli ispettori portuali in collaborazione per la parte amministrativa con il personale degli Uffici del Lavoro Portuale della sede legale, dell'UTP e dell'UAD dell'AdSP.

## Articolo 61

### Sospensione o revoca

Il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinati, oltre che alle normative previste in materia di disciplina e sicurezza del lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni e prescrizioni previste nell'autorizzazione.

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento, nonché, di quanto previsto al precedente capoverso e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività di impresa è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 585/95, e fatte salve altre misure sanzionatorie previste da altre norme per le più gravi inosservanze amministrative o penali.

In particolare, si procederà a **revoca**, previa diffida, e sentita la Commissione Consultiva Locale competente per porto, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) gli amministratori dell'impresa non risultino più in possesso dell'idoneità personale o professionale per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali o essere sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia, giusta disposizione di cui alla lett. a), comma 1° dell'art. 7 del D.M. 585/95;
- b) la capacità tecnica e/o finanziaria accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare l'attività, giusta disposizione di cui alla lett. b), comma 1° dell'art. 7 del D.M. 585/95;
- c) qualora il programma operativo prodotto non possa essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi, giusta disposizione di cui alla lett. c), comma 1° dell'art. 7 del D.M. 585/95;
- d) non siano state rispettate le norme tributarie e/o quelle previste dalla normativa in materia di lavoro e/o previdenziale ed assistenziale e/o quelle derivanti dal vigente C.C.N.L. di comparto, nonché le disposizioni del presente regolamento, giusta disposizione di cui alla lett. d), comma 1° dell'art. 7 del D.M. 585/95;
- e) qualora sia utilizzato personale non iscritto nei registri di cui all'art. 24 comma 2° della Legge 84/94 e art. 11 del D.M. 585/95, giusta disposizione di cui alla lett. e), comma 1° dell'art. 7 del D.M. 585/95;
- f) non siano corrisposti ai lavoratori salari in linea con quanto dichiarato all'AdSP e comunque inferiori ai minimi inderogabili di legge e determinati dal vigente C.C.N.L. di comparto;
- g) vengano applicate tariffe difformi, nei massimi, da quelle comunicate all'AdSP, giusta disposizione di cui alla lett.f), comma 1° dell'art. 7 del D.M. 585/95;

- h) l'impresa abbia reiteratamente violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'igiene del lavoro;
- i) l'impresa abbia inadempito a richieste dell'AdSP volte ad ottenere l'ottemperanza alle disposizioni del regolamento o dell'autorizzazione e/o comunque disatteso determinazioni dell'AdSP.

La diffida dovrà essere comunicata per iscritto al soggetto interessato e potrà prevedere la fissazione di un termine perentorio entro il quale l'impresa inadempiente dovrà provvedere all'eliminazione della/e irregolarità accertata/e e contestata/e.

Qualora la natura della/e irregolarità accertate e contestate non consenta la prosecuzione, neppure in via provvisoria, dell'attività autorizzata in pendenza del termine occorrente per l'ottemperanza alla diffida, l'AdSP potrà operare una sospensione cautelare dell'attività, sino alla eliminazione della/e irregolarità.

## **Articolo 62**

### Deroghe

Eventuali deroghe alle disposizioni impartite con il presente regolamento possono essere valutate ed eventualmente concesse, dietro motivata richiesta.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 16 della Legge 84/94.

Altresì, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le autonomie funzionali rilasciate alle imprese industriali dei settori metallurgici e siderurgici, ai sensi dell'art. 19 della Legge 84/94 e dell'art. 9 del D.M. 585/95.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **Articolo 63**

### Responsabile del procedimento

Fatte salve le competenze che le vigenti disposizioni attribuiscono agli organi di questa AdSP, il Responsabile del procedimento per gli aspetti amministrativi connessi all'esecuzione del presente Regolamento, è individuato ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 e sue applicazioni.

Al fine del rispetto della vigente normativa anticorruzione ed evitare ogni possibile discrezionalità nella attività di analisi e valutazione operate dall'unità organizzativa responsabile del procedimento tutte le attività sopradescritte saranno congiuntamente eseguite unitamente al gruppo di lavoro, deputato allo scopo ed all'uopo costituito, e trascritte in appositi verbali che redatti saranno parte integrante di ogni procedimento amministrativo riconducibile al presente regolamento.



## Articolo 64

### Norme di rinvio, decorrenza e pubblicità

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Codice della Navigazione, alla Legge 84/94 ed ai regolamenti attuativi.

Il presente regolamento, che sostituisce il precedente approvato con provvedimento del Presidente n.14 del 27 novembre 2017, ha decorrenza dalla data di pubblicazione del Decreto di attuazione del quale costituirà parte integrante e sostanziale.

Al fine di darne massima visibilità il Decreto di attuazione è pubblicato nelle sezioni "Amministrazione Trasparente", "Portale del Lavoro Portuale" e "Albo Pretorio" del sito internet istituzionale dell'AdSP all'indirizzo web: [www.adspmaresiciliaorientale.it](http://www.adspmaresiciliaorientale.it).

## Articolo 65

### Privacy, disposizioni finali e abrogazioni

I dati forniti dalle imprese verranno trattati per le finalità rispondenti all'espletamento della mission istituzionale affidata all'AdSP dalla Legge di riforma, nonché, nel rispetto e tutela della privacy e dei correlati adempimenti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) approvato con Regolamento (UE) 2016/679.

A tal riguardo, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per tutta la durata di iscrizione nel registro di cui all'art. 24 della Legge 84/94.

L'AdSP è responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR - Regolamento (UE) 2016/679

Resta ferma per tutti gli interessati la possibilità di esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679, così come da informativa pubblicata per la sua massima visibilità al punto 5 della sezione "modulistica on line" nonché alla sezione "altri contenuti" della piattaforma "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'AdSP all'indirizzo web: [www.adspmaresiciliaorientale.it](http://www.adspmaresiciliaorientale.it), consultabile al seguente link: <https://trasparenza.adspmaresiciliaorientale.it/trasparenza/download.aspx?Attachment=Pr/QF4vET0srAsA9eIrdqYUJmUYEDpW3nkaLF0pTJEgFJgluJldn/tcnLIWDaNhP9DZj8c4fDTuGX8OPO5kyCtDfofPYMrq7m5dyGXP9P-zXYrtYNqmdbAKxc-cvFhN>.

Le imprese che alla data di emanazione della presente regolamentazione risultino in possesso di autorizzazione all'espletamento di attività portuali, in corso di validità, dovranno provvedere, entro il termine che questa AdSP stabilirà, a predisporre ogni utile documentazione integrativa nel rispetto di quanto impartito nel presente regolamento.

Le autorizzazioni per l'espletamento di attività portuali rilasciate dall'AdSP o da altre Amministrazioni territorialmente competenti, che non risultavano normate nella presente disciplina, che siano in corso di validità alla data di emanazione della presente regolamentazione, verranno ricondotte dall'AdSP nell'alveo delle norme pertinenti per materia.

Tutte le procedure descritte nella presente sezione avverranno, dalla data di attivazione del procedimento sul portale telematico dedicato, obbligatoriamente mediante lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) dell'AdSP.



## **SEZIONE 3**

# **ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL DEMANIO MARITTIMO AI SENSI DELL'ART.68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE**

## TITOLO I

### DEFINIZIONI, FINALITA' E OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

#### Articolo 66

##### Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere:

- **AdSP:** Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- **Legge 84/94:** la legge n.84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni;
- **Codice della Navigazione:** R.D. 30 marzo 1942, n.327;
- **Regolamento al Codice della Navigazione:** Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328;
- **Art.68 del Codice della Navigazione:** vigilanza su coloro che esercitano un'attività all'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo, mediante iscrizione in appositi registri all'uopo istituiti, eventualmente a numero chiuso sentite le AA.SS. interessate;
- **Regolamento:** il presente regolamento;
- **Ambito portuale del Porto di Catania:** circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del Porto di Catania individuata con DD.MM. del 06 aprile 1994 e 24 gennaio 2000 emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- **Ambito portuale del Porto di Augusta:** circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del Porto di Augusta individuata con D.M. del 05 settembre 2001 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- **Ambito portuale del Porto di Pozzallo:** circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del Porto di Pozzallo individuata con D.L. 16 giugno 2022, n. 68, conv. L. 5 agosto 2022, n. 108;
- **Amministrazione:** Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale;
- **Registro:** supporto elettronico e/o cartaceo ove iscrivere qualunque soggetto/ente intenda esercitare le attività commerciali disciplinate nel presente Regolamento.

#### Articolo 67

##### Finalità e ambito di applicazione

L'esercizio delle attività commerciali, industriali o artigianali, classificate al successivo articolo e con esclusione di quelle annoverate all'art. 69, è soggetta a vigilanza e ad iscrizione nel Registro istituito da questa AdSP ai sensi e per gli effetti dell'art.68 Codice della Navigazione.

Il presente Regolamento disciplina le modalità cui attenersi per ottenere l'iscrizione nel Registro finalizzata a consentirne l'esercizio delle attività, ai sensi dell'art.68 C. N., nell'ambito dei Porti di Augusta, Catania e Pozzallo ricompresi nella circoscrizione territoriale dell'AdSP.

## Articolo 68

### Classificazione attività disciplinate dal presente Regolamento

A titolo esemplificativo **sono assoggettate alla presente regolamentazione** le seguenti attività:

- a) Controllo carene, ispezione e riparazioni subacquee di navi e galleggianti senza l'ausilio di mezzi nautici;
- b) Fornitura e posa di parabordi supplementari e galleggianti;
- c) Autotrasporto merci escluso tra aree interne al porto;
- d) Officine meccaniche, elettriche, elettroniche etc...;
- e) Lavanderie industriali;
- f) Manutenzione e riparazione macchinari e strumenti di bordo;
- g) Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sabbiatura, pitturazione, pulizia di navi, galleggianti e loro arredi;
- h) Degassificazione, pulizia stive;
- i) Arredatori navali, falegnami etc...;
- j) Derattizzazioni, disinfestazioni e fumigazioni in aree portuali e a bordo di navi;
- k) Alaggio e varo imbarcazioni;
- l) Riparazioni idrauliche;
- m) Carpenteria in ferro ed in legno;
- n) Periti compensatori di bussole;
- o) Servizio integrativo antincendio;
- p) Servizi di guardiania e vigilanza;
- q) Fornitura e manutenzione impianti antincendio di bordo;
- r) Sostituzione e riparazione pneumatici;
- s) Servizio ncc-autobus purché intestatari dei veicoli autorizzati;
- t) Altre attività commerciali ed industriali non svolte in maniera sporadica ed occasionale;
- u) Attività di escursionismo espressamente autorizzata anche se svolta da associazioni culturali, sportive, ricreative ecc. come attività commerciale (in possesso di partita IVA);
- v) Attività di rifornimento dei mezzi a terra tramite autobotte.

## Articolo 69

### Categorie escluse

Le seguenti attività, pur sottoposte alla vigilanza di questa Amministrazione, **sono escluse dalla presente regolamentazione** in quanto soggette ad altre discipline:

- Imprese autorizzate all'esercizio di operazioni e servizi portuali di cui all'art.16 della Legge 28 gennaio 1994, n.84 e smi;
- Imprese di cui all'art.17 della Legge 28 gennaio 1994 n.84 e smi;

- Imprese appaltatrici di lavori e servizi di interesse generale affidati dall'Amministrazione;
- Soggetti titolari di provvedimento autorizzativo rilasciato da Amministrazioni centrali dello Stato (Ministeri, Prefetture etc), valutati di volta in volta da questa AdSP, e non in contrasto con altre norme e/o regolamenti;
- Servizio di pilotaggio di cui agli artt.86 e 98 del Codice della Navigazione;
- Servizio di rimorchio di cui all'art.101 del Codice della Navigazione;
- Servizio di ormeggio di cui agli artt.208-214 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- Servizio di battellaggio di cui agli artt.215-218 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- Palombari e sommozzatori di cui agli artt.204-207 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione e D.M. 13/01/1979;
- Agenti raccomandati marittimi (Legge n.135/1977);
- Mediatori marittimi (Legge n.478/1968);
- Imprese di spedizione (artt.1737 e ss. Codice Civile, Legge n.1442/1941) e spedizionieri doganali (Legge n.1612/1960);
- Titolari di tessere di libero accesso nei Porti nazionali (D.M. 2011/1975 – circolare n.5208179 del 23/12/1975 dell'ex Ministero Marina Mercantile);
- Concessionari di beni demaniali marittimi nell'ambito e per l'oggetto della concessione;
- Consulente chimico di Porto (disciplinato da altra regolamentazione);
- Soggetti che svolgono attività peritale e di provveditoria navale ed altre assimilate (D.M. 8/06/1987, circolare M.I.T. 14 aprile 2014), purché in possesso delle tessere di libero accesso;
- Soggetti che svolgono attività di bunkeraggio alle navi nei porti marittimi (circolare M.I.T. 19/07/2002);
- Possessori di valido titolo di viaggio con compagnie di navigazione che scalano il porto regolamentato.

## TITOLO II

### PROCEDIMENTO E CORRISPETTIVO

#### Articolo 70

##### Procedimento

Chiunque intenda esercitare nel demanio marittimo dei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale dell'AdSP le attività/servizi di cui al precedente art.68 (elenco esemplificativo), deve presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), redatta *esclusivamente* in formato elettronico utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento, reperibile nella sezione “*modulistica on line*” del sito web istituzionale di questa Amministrazione all'indirizzo [www.adspmaresiciliaorientale.it](http://www.adspmaresiciliaorientale.it) ovvero dalla data di attivazione del procedimento sul portale telematico dedicato, obbligatoriamente mediante lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) dell'AdSP, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'apposito Regolamento.

Al fine di essere ricevibile, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere corredata della documentazione prevista al successivo art. 71.

Ai sensi dell'art. 38, del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in essa previsti, è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante.

La stessa deve essere presentata all'AdSP esclusivamente per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [adspmaresiciliaorientale@pec.it](mailto:adspmaresiciliaorientale@pec.it).

Dell'avvenuta presentazione della SCIA l'ufficio di protocollo dell'AdSP rilascia una ricevuta attestante la presentazione.

Dalla data della presentazione della segnalazione l'AdSP, in caso di riscontrata carenza documentale, può chiederne integrazione entro i successivi 10 giorni.

L'Ente, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, in caso di accertata carenza dei requisiti e/o della documentazione di cui all'art. 71 procederà ad archiviare la procedura.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata solo ad avvenuto versamento del corrispettivo, nei modi indicati al successivo articolo 72.

## Articolo 71

### Requisiti e Documentazione

All'atto della presentazione della SCIA, prodotta nei modi e con le procedure sopra indicate, il soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti e presupposti di legge per l'espletamento delle specifiche attività, che di seguito si riepilogano:

- a) Essere iscritti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o all'Albo professionale per la/e attività/servizi che si intende esercitare;
- b) Possedere titoli professionali e culturali, eventualmente, previsti dalla normativa di settore per l'attività esercitata;
- c) Non essere soggetto a procedure di fallimento, concordato di amministrazione controllata e di liquidazione coatta;
- d) Non essere stato condannato per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (titolare, professionista, rappresentante legale e amministratori);
- e) Non essere stato sottoposto all'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 06 settembre 2011, n.159, come modificato dalla L. 24 maggio 2023, n. 60 e dal D.L. 22 giugno 2023 n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023 n. 112, in materia di normativa antimafia (titolare, professionista, rappresentante legale e amministratori);
- f) Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché quelli dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

A corredo del modulo SCIA devono essere presentati i seguenti documenti:

1. elenco dei dipendenti, a firma del legale rappresentante, ove indicati i dati anagrafici, qualifica/mansione, data di assunzione, corredato degli unilav e L.U.L. (Libro unico del Lavoro), come da *format* allegato "elenco personale";
2. elenco attrezzature e mezzi da impiegare, a firma del legale rappresentante, come da *format* allegato "elenco attrezzatura e mezzi";
3. polizza assicurativa a copertura dei danni a terzi, se prevista e obbligatoria da normativa nazionale.
4. documento di identità.

## Articolo 72

### Corrispettivo dovuto per operare in ciascun porto

Ai fini del concreto esercizio delle attività richieste, successivamente alla presentazione della SCIA, dovrà essere versato un corrispettivo per anno solare, nei modi e tempi comunicati da questa AdSP, i cui importi sono determinati come segue:

- a) € 200,00 (duecento/00), quale corrispettivo dovuto per l'iscrizione nel registro nel porto di interesse;
- b) € 100,00 (cento/00), quale corrispettivo annuo per successivi rinnovi;

Alle attività di cui alle lettere c) e s) del precedente articolo 68, di forte impatto in termini di oneri per la manutenzione stradale e per l'elevato coefficiente di rischio assicurativo per il numero di veicoli in circolazione nelle aree portuali, oltre al corrispettivo sopra indicato verranno applicate le seguenti maggiorazioni:

- c) € 50,00 (cinquanta/00) per l'abilitazione di ogni veicolo in aggiunta al numero di 3 unità;

Nel caso di iscrizione/rinnovo, in **più porti della giurisdizione** di questa AdSP, gli importi di cui ai punti a) e/o b), saranno determinati applicando una riduzione del 30% sul totale e dovranno essere corrisposti annualmente con le modalità citate ai precedenti capoversi.

Il pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, dovrà avvenire esclusivamente in modalità elettronica come previsto dalle norme del sistema pago-PA, previo invio da parte del competente ufficio di questa Amministrazione dell'indicatore unico di versamento (IUV).

Eventuali pagamenti effettuati in modalità diversa da quella sopra indicata (bonifico bancario) non sono accettati e/o ricevibili.

Il predetto corrispettivo è dovuto in misura unitaria in ragione dell'anno solare in corso alla data di presentazione della SCIA, e pertanto, non è ammesso il pagamento del corrispettivo frazionato per periodi inferiori.

Ai predetti importi verrà applicato, ogni quattro anni a partire da quello di efficacia del presente regolamento, l'aggiornamento ISTAT arrotondato alla decina espressa in euro.

Il mancato pagamento del corrispettivo dovuto, entro la data indicata nell'avviso di pagamento, oltre a non permettere alla società di operare in porto, comporterà l'archiviazione della pratica.

## Articolo 73

### Attività istruttoria

Questa Amministrazione procederà ad effettuare le verifiche istruttorie, in capo alle Ditte/Società che avranno prodotto la SCIA, oltre ad acquisire le informazioni dai competenti uffici territoriali di Prefettura in aderenza dei protocolli di legalità territorialmente stipulati.

Di ogni Segnalazione Certificata di Inizio Attività ricevuta, l'ufficio preposto inoltrerà copia all'Agenzia delle Dogane, la Guardia di Finanza, il Commissariato P.S. porto e la Capitaneria di Porto, territorialmente competenti, per i controlli/accertamenti di specifica competenza. Copia della SCIA pervenuta sarà inoltrata anche al personale dell'Ufficio Security che informerà il personale di servizio ai varchi, al responsabile del nucleo ispettivo ed all'ispettore portuale, per le finalità di cui al successivo articolo 81.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, ovvero, qualora insorgessero comunicazioni, dalle Amministrazioni sopra elencate e/o informative delle locali Prefetture dalle quali scaturissero pregiudiziali circa il requisito a contrarre con la P.A., questa AdSP adotterà, in autotutela, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, senza diritto ad alcun indennizzo o restituzione del corrispettivo versato e contestuale rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, che in ogni caso non sarà inferiore a 30 (trenta) giorni. In difetto di adozione delle misure correttive da parte del soggetto interessato, decorso il suddetto termine, la relativa pratica sarà archiviata.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione da parte degli organi competenti delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nonché di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al presente articolo.

## Articolo 74

### SCIA a carattere temporaneo

Le SCIA a carattere temporaneo, della durata massima di 30 giorni continuativi e riconducibili al medesimo, non potranno essere prodotte per più di una volta nel corso dello stesso anno solare e dietro versamento dell'importo pari al 20% del corrispettivo di prima iscrizione previsto al precedente articolo 72.

Le attività meramente occasionali da svolgersi per un limitato periodo di tempo potranno essere esercitate previa richiesta di intervento di una nave, di una impresa autorizzata o di altri soggetti operanti stabilmente nell'ambito delle circoscrizioni portuali e previa produzione di documentazione pertinente, da allegare alla SCIA, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 71.

## Articolo 75

### Iscrizione nel registro

L'Ufficio Lavoro Portuale, effettuati tutti gli accertamenti previsti dalla Legge e nel rispetto dei protocolli di legalità in atto, accertato il regolare pagamento del corrispettivo tramite il sistema Pago PA, provvede alla iscrizione della ditta/società interessata nel registro all'uopo istituito ai sensi del comma 2, dell'art.68 del Codice della Navigazione.



Nel registro sono annotate le seguenti notizie:

- a) Dati anagrafici del titolare (per le imprese individuali), denominazione sociale e dati anagrafici del rappresentante legale per le società;
- b) Indirizzo di posta certificata (PEC);
- c) La/e attività/e svolta/e dall'impresa/società;
- d) Sede sociale;
- e) Elenco dell'organico dei dipendenti/numero complessivo dell'organico dei dipendenti;

Il registro contenente l'elenco dei soggetti iscritti sarà pubblicato periodicamente nella sezione "Portale del Lavoro Portuale" del sito web istituzionale di questa AdSP all'indirizzo [www.adspmaresiciliaorientale.it](http://www.adspmaresiciliaorientale.it).

## **Articolo 76**

### Cancellazione

L'AdSP potrà procedere alla cancellazione dal Registro dandone contestuale comunicazione al soggetto interessato ed agli Enti istituzionali portuali al verificarsi delle seguenti ipotesi:

1. richiesta del soggetto interessato;
2. cessazione dell'attività o per mancato adempimento alle richieste di effettuazione dei versamenti previsti per il mantenimento dell'iscrizione;
3. gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla legge o da disposizioni emanate dall'AdSP o dall'Autorità Marittima;
4. accertamento della presenza di dichiarazioni mendaci nell'ambito delle dichiarazioni rese in autocertificazione;
5. qualora sopravvenissero comunicazioni e/o informative da parte della competente Autorità Giudiziaria contenenti elementi pregiudiziali dai quali si evinca la decadenza dei requisiti del soggetto interessato.

## **Articolo 77**

### Rinnovo

In fase di rinnovo i soggetti interessati dovranno produrre SCIA (modulo allegato), con le modalità contenute nei precedenti articoli, nonché versare il corrispettivo previsto dal precedente art. 72 in modalità elettronica tramite sistema pago-PA, previo invio da parte del competente ufficio di questa Amministrazione dell'indicatore unico di versamento (IUV).

Rimane salva l'autonomia di questa AdSP di richiedere documentazione integrativa, nonché, di applicare le procedure ai sensi e per gli effetti del precedente art. 73.

## **Articolo 78**

### Deroghe

Derogano alla presente Sezione tutte le attività commerciali svolte all'interno dell'aree affidate in concessione demaniale marittima e ad essa strettamente connesse.

In tali ipotesi il soggetto cui è assentita la concessione, direttamente responsabile della complessiva gestione della stessa, dovrà richiedere preventivamente un nulla osta a questa AdSP (Ufficio Demanio) indicando i dati delle richiamate lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente art. 71 relativi al soggetto esecutore ed allegando una relazione delle attività/intervento che si intendono effettuare, nonché il POS/DUVRI redatto ai sensi della vigente normativa di sicurezza.

### **TITOLO III**

#### **DISCIPLINE PARTICOLARI ESCLUSE**

##### **Articolo 79**

###### R.T.I.

Non sono ammesse e pertanto saranno irricevibili le SCIA prodotte da aziende costitutesi in R.T.I. (riunione temporanea di impresa) e rimane esclusa, altresì, qualsiasi forma di collaborazione tra aziende.

### **TITOLO IV**

#### **OBBLIGHI, VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 80**

###### Obblighi e responsabilità

I soggetti esercenti attività in ambito portuale sono obbligati all'osservanza delle ordinanze, del piano di sicurezza di questa Amministrazione e di ogni eventuale divieto espressamente indicato a mezzo di avvisi segnaletici.

Si specifica che la produzione della SCIA non costituisce titolo per l'ingresso in porto e, pertanto, i soggetti che hanno presentato la SCIA dovranno richiedere ed ottenere il badge, osservando quanto disposto dalla disciplina vigente procedendo alla presentazione degli appositi modelli reperibili nella sezione "modulistica on line" del sito web istituzionale dell'AdSP all'indirizzo [www.adspmaresiciliaorientale.it](http://www.adspmaresiciliaorientale.it).

Nell'esercizio delle attività svolte, i soggetti iscritti nel registro sono tenuti ad osservare tutte le norme di polizia, di sicurezza, doganali, sanitarie, di security e safety portuale, fiscali, assicurative, previdenziali, demaniali e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A tal fine le SCIA, ancorché a carattere temporaneo, che ineriscono ad attività che prevedono l'utilizzo di fonti termiche dovranno, altresì, essere corredate del certificato di non pericolosità rilasciato dal competente consulente chimico di Porto e comunque, i soggetti interessati dovranno richiedere ed ottenere ogni altra autorizzazione e/o nulla osta per attività specifiche da espletare nel rispetto delle normative di comparto, demaniali e di sicurezza ai sensi delle vigenti normative e regolamenti.

I soggetti interessati sono tenuti a comunicare ogni intervenuta variazione dei dati indicati nella SCIA entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla data in cui è intervenuta la relativa modifica. La mancata comunicazione dei dati potrà comportare un riscontro negativo, durante le attività di vigilanza e controllo in porto da parte del personale ispettivo/autorità preposte, tra le informazioni contenuti nel registro/atti e quanto accertato e la conseguenziale irrogazione di sanzioni ai sensi del codice della navigazione.

Questa AdSP è manlevata da qualsiasi responsabilità relativa a danni, a persone e/o cose, che dovessero essere causati dallo svolgimento delle attività segnalate per le quali rimangono unici responsabili, civilmente e penalmente, i soggetti segnalati.

## **Articolo 81**

### Vigilanza e controllo

Al fine di consentire le opportune attività di controllo e riscontro, nell'ambito delle azioni di vigilanza demandate dalla Legge a questa AdSP, le SCIA pervenute saranno inviate, contestualmente, alle Autorità presenti in porto, come previsto al precedente art. 73, all'Ufficio Security, al responsabile del nucleo ispettivo ed al personale inquadrato quale ispettore portuale per le attività di controllo in porto ed ai varchi di servizio.

Al fine di consentire, comunque, un pronto riscontro del nominativo dell'operatore economico, da parte dei soggetti deputati alle attività di vigilanza e controllo, l'elenco dei soggetti iscritti sarà pubblicato mensilmente nella sezione denominata "Portale del Lavoro Portuale" del sito web istituzionale di questa AdSP all'indirizzo [www.adspmaresiciliaorientale.it](http://www.adspmaresiciliaorientale.it).

## **Articolo 82**

### Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Codice della Navigazione, alla Legge 84/1994 e ss.mm.ii. ed ai regolamenti attuativi.

Le attività disciplinate dal presente regolamento dovranno essere esercitate fermo restando l'osservanza del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.272 e/o del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii.

Le attività di cui ai punti s) e u) dell'art. 68, strettamente connesse alla gestione di prima accoglienza dei passeggeri/crocieristi di ogni scalo portuale, affidato mediante evidenza pubblica ad un soggetto gestore, saranno soggette all'osservanza di adeguata disciplina concernente l'ingresso, la sosta e la circolazione nel sedime portuale.

I contravventori alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno puniti ai sensi degli artt.1174 e 1255 del Codice della Navigazione.

## **Articolo 83**

### Privacy

I dati forniti dalle imprese verranno trattati per le finalità rispondenti all'espletamento della mission istituzionale affidata all'AdSP dalla Legge di riforma, nonché, nel rispetto e tutela della privacy e dei correlati adempimenti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) approvato con Regolamento (UE) 2016/679.

A tal riguardo, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per tutta la durata di iscrizione nel registro di cui all'art. 24 della Legge 84/94.

L'AdSP è responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR - Regolamento (UE) 2016/679

Resta ferma per tutti gli interessati la possibilità di esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679, così come da informativa pubblicata per la sua massima visibilità al punto 5 della

sezione “modulistica on line” nonché alla sezione “altri contenuti” della piattaforma “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale dell’AdSP all’indirizzo web: [www.adspmaresiciliaorientale.it](http://www.adspmaresiciliaorientale.it), consultabile al seguente link: <https://trasparenza.adspmaresiciliaorientale.it/trasparenza/download.aspx?Attachment=Pr/QF4vET0srAsA9elrdqYUJmUYEDpW3nkaLF0pTJEgFJqluJldn/tcnLIWDaNHp9DZj8c4fDTuGX8OPO5kyCtDfofPYMrq7m5dyGXP9P-zXYrtYNqmdbAKxc-cvFlhN>

## Articolo 84

### Decorrenza

La presente regolamentazione, che sostituisce il precedente approvato con decreto n.12 del 22 febbraio 2022, entra in vigore dalla data di emissione del decreto di approvazione ed è soggetto a pubblicazione sul sito web istituzionale dell’AdSP all’indirizzo [www.adspmaresiciliaorientale.it](http://www.adspmaresiciliaorientale.it).

Il Presidente  
Francesco DI SARCINA